

# LE RELAZIONI FRA DIRITTO E STATO NEL PENSIERO DI GIOVANNI GENTILE DALLA PREFAZIONE AI *PRINCIPI DI ETICA A GENESI E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ*

JACOPO VOLPI

*Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia,  
Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro  
jacopo.volpi1@gmail.com*

## ABSTRACT

The present paper attempts to investigate the conceptual relationship between «Law» and «State» in Gentile's doctrine. If we consider them discretely, these two elements seem theoretically clear. But, when analyzed together, they assume problematic features and show themselves in a completely different light. When approached in this sense, they entail significant philosophical implications. More specifically, the aim of this article is to argue the condition of «suspension of law» in Gentile's works. Such condition is determined by the ambiguous position that leaves the legal domain to the mercy of political will, on one hand, and in dependence of morality, on the other. These issues reveal the undeniable contradictions characterizing legal actualism, especially with respect to the concept of law and the relationship between individuals and state authority.

## KEYWORDS

Giovanni Gentile, Actual Idealism, Law, State, Ethics.

## 1. STATO E DIRITTO?

Mentre la necessità di una precisa collocazione del ruolo del diritto nella complessiva opera filosofica di Giovanni Gentile (1875-1944) è stata motivo di indagini che ne hanno messo a punto la posizione e la struttura<sup>1</sup>, e se il concetto di Stato,

<sup>1</sup> Sul problema giuridico in Gentile: V. Miceli, *Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile*, in "Annali delle università toscane", 1920, pp. 235-249; L. Donati, *Il concetto del diritto nel sistema filosofico di Giovanni Gentile. Contributo critico*, La Scure, Piacenza, 1925; A. Volpicelli, *La genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, in Aa.Vv., "Giovanni Gentile. La vita e il pensiero", vol. I, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, Firenze, 1948, pp. 363-379; G. Solari, *Diritto astratto e diritto concreto*, in "Giornale critico della filosofia italiana", XXVII, 1948, pp. 42-81; G. Maggiore, *Il problema del diritto nel pensiero di Gentile*, in Aa.Vv., "Giovanni Gentile. La vita e il pensiero", vol. I, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, Firenze, 1948, pp. 229-244; V. Frosini, *L'idealismo giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 1978; G. Marini, *Aspetti sistematici della «filosofia del diritto» di Gentile*,

oltre ad aver ricevuto precise chiarificazioni sia a livello definitorio che sistematico, è stato oggetto di molteplici studi anche su un piano filosofico-politico<sup>2</sup>, più problematica appare, agli occhi dell'interprete, la relazione intercorrente fra i due termini-concetto: Stato e diritto. La congiunzione "e", in tal caso, appare quanto mai foriera di ineludibili interrogativi: che ruolo assume, infatti, il diritto, rispetto alla 'realtà' statale<sup>3</sup>? È una compresenza dotata, in un certo senso, di vita "parallela" o, piuttosto, un prodotto strettamente vincolato al suo grembo generatore: lo Stato?

Il problema del rapporto fra diritto e Stato era già stato messo adeguatamente in luce da Gennaro Sasso laddove, nel volume *Le due Italie di Giovanni Gentile*<sup>4</sup>, all'intermezzo VIII - dedicato appunto ai problemi giuridici e politici - sottolineava

in "Giornale critico della filosofia italiana", LXXIII, Firenze, 1994, pp. 462-483; F. Petrillo, *Diritto e volontà dello Stato nel pensiero di Giovanni Gentile*, Giappichelli, Torino, 1997; B. Troncarelli, *Diritto e politica nella problematica del neoidealismo italiano*, in Aa.Vv., *Spicchi di Novecento*, a cura di B. Montanari, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 233-258; M. L. Lanzillo, *Giovanni Gentile e il problema del «concreto»: dalla «Filosofia del diritto» a «Genesi e struttura della società»*, in "Filosofia politica", XIV, 2, 2000, pp. 239-262; L. Punzo, 'I fondamenti della filosofia del diritto' di Giovanni Gentile, in Aa.Vv., *Giovanni Gentile. La filosofia italiana tra idealismo e anti-idealismo*, a cura di P. Di Giovanni, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 367-388; A. Pinazzi, «Alterità» e «società» nella filosofia del diritto di Giovanni Gentile, in "Giornale critico della filosofia italiana", XCIV, 2015, pp. 92-103; Id., *Attualismo e problema giuridico. La filosofia del diritto alla scuola di Giovanni Gentile*, Aracne, Roma, 2015; F. D'Urso, *La mediazione del diritto. Idealismo attuale e pensiero giuridico*, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2020; T. Gazzolo, *Giovanni Gentile e l'idea del diritto*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 4, 2020, pp. 713-736.

<sup>2</sup> Sulla filosofia politica gentiliana: V. Arangio-Ruiz, *L'individuo e lo Stato*, in "Giornale critico della filosofia italiana", 1926, pp. 132-150; M. F. Sciacca, *Lo Stato, l'individuo, l'attualismo*, "Giornale critico della filosofia italiana", 1934, pp. 118-123; R. Cirell-Czerna, *Riflessioni sul concetto di società e di Stato nell'ultima fase del pensiero gentiliano*, in *Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo*, vol. I, Bologna, 1953, pp. 339-392; G. M. Pozzo, *La gentiliana «Genesi e struttura della società»*, in "Humanitas", 62, 1955, pp. 608-615; A. Carlini, *Studi Gentiliani*, Sansoni, Firenze, 1958; U. Cerroni, *La filosofia politica di Giovanni Gentile*, in "Società", XVII, 3, 1961, pp. 302-319; A. J. Gregor, *La filosofía política de Giovanni Gentile*, in "Revista de estudios políticos", 121, 1962, pp. 83-98; A. Negri, *Gentile e lo Stato*, in "Giovanni Gentile. La vita e il pensiero", XII, 1964, pp. 87-96; H. S. Harris, *The Social Philosophy of Giovanni Gentile*, University of Illinois Press, Urbana, 1966; A. Lo Schiavo, *La filosofia politica di Giovanni Gentile*, A. Armando, Roma, 1971; M. Cicalese, *La formazione del pensiero politico di Giovanni Gentile (1896-1919)*, Marzorati, Milano, 1972; D. Faucci, *La filosofia politica di Croce e Gentile*, La Nuova Italia, Firenze, 1974; A. Del Noce, *Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea*, il Mulino, Bologna, 1990; G. Sasso, *Le due Italie di Giovanni Gentile*, il Mulino, Bologna, 1998; F. Petrillo, *La teologia dello Stato di Giovanni Gentile*, in Aa.Vv. *Filosofia dello Stato e scienza della logica in Giovanni Gentile*, a cura di F. Petrillo, La Città del Sole, Napoli, 2004, pp. 87-104; G. M. Barbuto, *Nichilismo e Stato totalitario. Libertà e autorità nel pensiero politico di Giovanni Gentile e Giuseppe Rensi*, Guida, Napoli, 2007; F. S. Trincia, A. Pinazzi, *Filosofi e totalitarismi: Giovanni Gentile*, in "Logoi", VII, 2011; B. Troncarelli, *Complessità dilemmatica. Logica, scienza e società in Giovanni Gentile*, Mimesis, Milano, 2012; V. Pirro, *Filosofia e politica in Giovanni Gentile*, a cura di H. A. Cavallera, Aracne, Roma, 2017.

<sup>3</sup> Sul tema della 'realtà' dello Stato, P. Costa, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 1986.

<sup>4</sup> G. Sasso, *Le due Italie di Giovanni Gentile*, cit.

un aspetto materiale concernente le aggiunte successive rispetto alla prima edizione de *I fondamenti della filosofia del diritto* del 1916. Nelle future edizioni dell'opera<sup>5</sup>, infatti, Gentile aveva deciso di inserire due ulteriori capitoli, relativi allo 'Stato' e alla 'Politica', che mettevano in risalto una successiva interrogazione teoretica la quale, in un primo momento, non si presentava impellente né, tanto meno, necessaria. Così, in ragione di ciò, si è sollevato il dubbio, certamente legittimo, se quelle aggiunte non fossero state determinate da una necessità di natura politica al fine di rendere la teoria il più conforme possibile all'ideologia del regime<sup>6</sup>. Al di là di tali complesse, e mai definitive, dispute storiografiche, nella presente analisi si proverà ad analizzare alcuni 'passaggi' speculativi cruciali per meglio dipanare la questione teorica appena accennata, attraverso un percorso in cui i temi del diritto e dello Stato in Gentile si articolano in diverse torsioni concettuali che, pur scandendone delle differenze, mantengono comunque un loro orientamento unitario.

Il legame tra diritto e Stato sembra presentare, infatti, fin dal principio della speculazione gentiliana, un tratto peculiare, costituito dalla forte nervatura etica. Tuttavia, la disamina di queste tematiche secondo un orizzonte diacronico può restituire ad una luce nuova alcune sfumature che, sopra uno sfondo essenzialmente comune, lasciano trasparire diverse figure cromatiche capaci di produrre sviluppi concettuali variegati e in grado di offrire all'interprete rinnovate questioni teoriche<sup>7</sup>. Tale problematica di 'sedimentazione' ideologica lungi dal costituire, come

<sup>5</sup> Cfr. *ivi*, p. 287, nonché L. Punzo, *'I fondamenti della filosofia del diritto' di Giovanni Gentile*, cit., p. 370.

<sup>6</sup> La possibilità, infatti, di una sovra-determinazione ideologica rispetto alla testualità gius-filosofica gentiliana si pone nella medesima guisa di tutto il resto della produzione discorsiva degli anni '20 e '30 del Novecento, dove modelli teorici ampiamente diffusi nella tradizione giuspubblicistica precedente si trovano innervati di un *surplus* retorico-linguistico il quale, pur lavorando sulla medesima denotazione concettuale, ne arricchisce lo spazio teorico attraverso nuovi elementi connotativi. Su questo tema si rimanda a P. Costa, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 97-120, pp. 168-177 e pp. 416-429; M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, 2 voll., Giuffrè, Milano, 2001.

<sup>7</sup> Del resto, sono da constatare gli importanti tentativi, in letteratura, di collocare il pensiero gentiliano nel clima dei primi decenni del Novecento europeo, quantomeno nel panorama filosofico-generale, mettendone in luce una maggiore possibilità dialogica con le principali questioni del suo tempo. Cfr. S. Natoli, *Giovanni Gentile filosofo europeo*, Bollati Boringhieri, Torino, 1989. Vedi altresì l'introduzione di P. Pellegrino (*La centralità di Giovanni Gentile nel panorama filosofico del Novecento*) a A. Signorini, *Giovanni Gentile e la filosofia*, Le Lettere, Firenze, 2007, pp. IX-XLII, ove si evidenzia come il pensiero gentiliano «rappresenta [...] una delle modalità più alte attraverso cui la filosofia italiana viene a radicarsi in quella europea, interagendo con la quale non perde mai di vista l'identità della propria tradizione» (p. XIX). Sul pensiero filosofico di Gentile e l'influenza del neoidealismo anche fuori dai confini dell'Italia, nonché sui vari sviluppi critici successivi, si rimanda a M. A. Raschini, *Gentile e il neoidealismo*, Marsilio, Venezia, 2001, in particolare sul primo aspetto pp. 11-120, mentre sulla seconda questione, pp. 191-308. Sul peso decisivo esercitato dalla riflessione speculativa gentiliana su alcune correnti filosofiche dell'Italia del Novecento (idealismo, marxismo, esistenzialismo), pone l'accento Massimo Cacciari, cfr. Aa.Vv., *Giovanni Gentile. Il pensiero dell'Italia*, a cura di A. Di Lello e G. Picardo, Editoriale Pantheon, Roma, 2004, pp. 37-42, in particolare pp. 37-38.

giustamente sottolineato<sup>8</sup>, un elemento accessorio alla natura dei rapporti e delle relazioni fra realtà giuridica e dimensione statutale nella dottrina gentiliana, riveste un rilievo di non poco valore, provocando un gioco di rimandi in grado di sciogliere nodi filosofici che, inizialmente, potrebbero sembrare di difficile soluzione.

Ai fini della presente analisi, tuttavia, si vorrebbe capire dal punto di vista ‘interno’ della dottrina del Nostro – mettendo da parte l’attività più strettamente pubblicistica del filosofo di Castelvetroano<sup>9</sup> – in che termini la relazione tra diritto e Stato si è sviluppata nel pensiero di Gentile, nelle sue opere più rigorosamente speculative, a partire dalla Prefazione ai *Principi di etica* di Bertrando Spaventa (1817-1883) del 1904, passando per *I fondamenti della filosofia del diritto* del 1916 ed arrivando fino all’opera postuma, *Genesi e struttura della società*, scritta tra l’agosto ed il settembre del 1943 (in un momento convulso per la storia d’Italia) e pubblicata, dopo la morte del pensatore, nel 1946.

Il tema delle relazioni fra diritto e Stato riveste una sua peculiare utilità, fungendo da ‘canale prospettico’ attraverso cui osservare molteplici questioni. Tra queste, a titolo di esempio, la *vexata quaestio* del rapporto fra individuo e autorità nell’idealismo attuale<sup>10</sup> che, a sua volta, a guisa di cerchi concentrici, rappresenta lo strumento mediante cui vedere rifratte, in termini più generali, buona parte delle ricorrenti problematiche giusfilosofiche: la curvatura pratica e concettuale tra forza e consenso, il rapporto tra governanti e governati, le flessioni di potere tra legge giuridica ed obbedienza. Si vorrebbe cercare di inserire, in questa prospettiva, un elemento “conturbante”<sup>11</sup>, e cioè la dimensione giuridica, per tentare di vedere se, attraverso il filtro del diritto, tale ambito di relazione possa generare, all’interno di un modello essenzialmente ‘statocentrico’, una diversa lettura interpretativa o, se

<sup>8</sup> L. Punzo, *I fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, cit., p. 370.

<sup>9</sup> Assai prolifica, infatti, è stata la produzione gentiliana sul piano del dibattito politico, soprattutto durante la Prima guerra mondiale. In questa sede, tuttavia, si vorrebbe togliere ad oggetto le opere giuridico-politiche più strettamente speculative, ed in cui i legami tra diritto e Stato si fanno maggiormente patenti. L’attività pubblicistica di Gentile è principalmente raccolta nei volumi: G. Gentile, *Guerra e fede* (1919), Le Lettere, Firenze, 1989; Id. *Dopo la vittoria* (1920), a cura di H. A. Cavallera, Le Lettere, Firenze, 1989. Sulla produzione successiva si rimanda alla bibliografia completa a cura di V. A. Bellezza, *Bibliografia degli scritti di Giovanni Gentile*, in “Giovanni Gentile. La vita e il pensiero”, Vol. III, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, Firenze, 1950.

<sup>10</sup> V. Arangio-Ruiz, *L’individuo e lo Stato*, cit.; M. F. Sciacca, *Lo Stato, l’individuo e l’attualismo*, cit.; C. Altini, *Individuo, Stato e società in Gentile*, in “Croce e Gentile. La cultura italiana e l’Europa”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2016, pp. 560-566 (reperibile anche online su [www.treccani.it](http://www.treccani.it)); P. Costa, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 203 ss.; P. Costa, *Lo “Stato totalitario”: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, vol. 28, 1, 1999, pp. 61-174, pp. 125 ss.

<sup>11</sup> Nota Pinazzi che «Quel diritto che, nell’originaria formulazione gentiliana, sembrava costituirsi, più che altro, come un elemento di difficoltà introdotto nella dialettica del volere trova [...] con l’esplicitazione del ruolo dello Stato, un soggetto universale in atto che, volendolo, giustifica e garantisce la sua esistenza» (A. Pinazzi, *Attualismo e problema giuridico*, cit., p. 71).

invece, quel modello risulti troppo virulento sul piano teorico tale da fagocitare anche un terzo elemento ‘esterno’ alla stessa dialettica fra individuo, società e Stato.

Lo scopo di questo lavoro cerca di comprendere, pertanto, se l’operare delle dinamiche sociali, così come configurate nella riflessione gentiliana, e sulle quali sembra ricadere, verticalmente, la capacità regolativa dell’ente statale, non possano trovare nel momento ‘giuridico’ una componente autonoma in grado di mitigare la tendenza “invadente” della stessa sovranità statale, soprattutto nei confronti della libera autodeterminazione individuale; o se, invece, l’autonomia del momento giuridico sul piano teorico risulti soltanto apparente e divenga, anch’esso, laddove osservato con maggiore profondità, un prodotto dell’operare ‘morale’ dello Stato, caratterizzandosi dunque per una inevitabile parzialità e provvisorietà.

La possibilità di una chiarificazione, in tal senso, la si può forse raggiungere isolando quei frammenti teorici in cui Gentile cerca di delineare, specificamente, le relazioni fra la realtà politico-statale e il mondo del ‘giure’: è in questo *ponte connettivo-concettuale*, e nella dinamica di tensione tra i due universi, che si può meglio scorgere il posto concreto del diritto nella realtà (e filosofia) pratica gentiliana, al di là della sua mera riconducibilità alla “sfera morale”, la quale tesi può anche apparire vera ed effettiva, a conclusione dell’indagine, ma purché venga filosoficamente argomentata<sup>12</sup>. Si cercherà, in tal modo, di chiarire la reale posizione del diritto nella riflessione del pensatore siciliano, assumendo la possibilità di una sua riduzione alla moralità non già in via aprioristica e quale dato di partenza dell’analisi, ma quale eventuale risultato conseguente e successivo all’indagine stessa.

<sup>12</sup> Che è, peraltro, un giudizio costante e piuttosto ricorrente. Si leggano, ad esempio, queste parole di Uberto Scarpelli (1924-1993): «La filosofia del diritto di Gentile si fonda su un’idea vera e valida, che è frutto dell’orientamento immanentistico e storicistico della filosofia moderna: il diritto, il diritto come norma, la legge, è un prodotto dell’attività morale e politica, e nella attività morale e politica riconfluisce, né lo si può intendere se non considerando l’atto etico-politico di produzione del diritto, e l’atto etico-politico col quale viene applicato, osservato, eseguito, violato. Attività morale e politica sono nella vita dell’uomo il reale, il concreto; rispetto ad esse il diritto, la norma cristallizzata ed immobile, come la considerano i giuristi, è un astratto. Ciò non significa che il diritto non abbia realtà, ed i giuristi inseguano fantasmi; ma se vogliamo cogliere filosoficamente la realtà del diritto dobbiamo comprenderla nella realtà dell’attività etico-politica in cui nasce ed in cui riconfluisce, e del modo stesso che hanno i giuristi di configurare e di studiare quel loro diritto astratto bisogna cercare la spiegazione e la ragione in esigenze ed opportunità dell’attività etico-politica» (U. Scarpelli, *La filosofia del diritto di Giovanni Gentile e le critiche di Gioele Solari*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Gioele Solari*, Ramella, Torino, 1954, pp. 393-447, passo citato: pp. 420-421). Riguardo all’influenza esercitata dal neoidealismo italiano in genere, e dall’attualismo gentiliano in specie, sulla prima fase del pensiero filosofico di Uberto Scarpelli, si veda S. Mazza, *L’interesse del giovane Scarpelli per il neoidealismo, nel carteggio con Norberto Bobbio*, in “Notizie di Politeia”, XXVIII, 110, 2013, pp. 57-64; Id., *L’esordio filosofico di Uberto Scarpelli. La tesi di laurea del 1946*, in Aa.Vv., *L’eredità di Uberto Scarpelli*, a cura di P. Borsellino, S. Salardi e M. Saporiti, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 167-178; Id., *Non solo analisi del linguaggio. L’itinerario filosofico del giovane Uberto Scarpelli (1946-1956)*, Aracne, Roma, 2016, in particolare sul neoidealismo e la problematica giuridica, pp. 99-105.

La tesi avanzata in questa sede, tuttavia, è volta a sostenere una sorta di “sospensione” della sfera del diritto nell’opera di Gentile e, dunque, la sua tendenziale opacità sia a livello teorico che funzionale: il diritto risulta *sospeso* tra la formale autorità politica e la dimensione etica, svolgendo il ruolo di forma ordinante dell’esercizio del potere politico destinato a raccogliere le suggestioni contenutistiche della morale. La non chiara posizione e la oscillante compresenza tra le due sfere della realtà pratica ne determinano, però, una continua ed equivoca condizione di ambiguità e, come si vedrà, di parziale subordinazione.

## 2. LA “PREISTORIA” DEL PENSIERO GIURIDICO GENTILIANO: LA PREFAZIONE AI «PRINCIPI DI ETICA»

L’origine dei *Fondamenti* è stata oggetto di analisi accurate<sup>13</sup> che ne hanno messo in luce la genesi storica e accademica<sup>14</sup>, la quale, tuttavia, trovava nel substrato dell’indagine filosofica gentiliana una sua precisa ragion d’essere. È stato sottolineato come la “strana” strutturazione dei capitoli del libro non poteva non lasciare perplessi coloro che, come Arnaldo Volpicelli (1892-1968), fossero abituati alle tradizionali opere di filosofia del diritto<sup>15</sup>, tanto da legittimare l’idea che «i *Fondamenti della filosofia del diritto* siano nati *ex abrupto* dal corso di lezioni tenute per un puro caso accademico tra il 1915 ed il 1916 agli scolari della facoltà di giurisprudenza di Pisa; e certamente, così l’angustia (più che sommarietà) della trattazione – non v’è neanche un accenno al diritto o rapporto tra scienza e filosofia del diritto! – come la novità dell’assunto – che si presenta infatti improvviso e senza svolgimenti nel corso dell’attività gentiliana –, sembra legittimare la sommaria opinione corrente»<sup>16</sup>. Ma questa impressione del tutto provvisoria, secondo lo stesso autore del lacerto di brano appena citato, si dimostrava invero superficiale. Proprio la inusuale impostazione dei capitoli lasciava emergere, all’opposto, la verità che quei temi, e quelli soltanto, rivestivano un preciso rilievo dal punto di vista filosofico e, pertanto, per una chiarificazione del principio di fondazione della giuridicità non fosse sufficiente aggiungere altro che fosse, a quel principio, estraneo: il lavoro seguiva «un *filo logico suo*, fundamentalmente indipendente dai particolari fini accademici che gli si ascrivono a ragione determinatrice: [...] esso ha una sua genesi interna, un suo proprio riferimento a circostanze diverse ed autonome»<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> V. Frosini, *L’idealismo giuridico italiano*, cit., pp. 10 ss.; A. Volpicelli, *La genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, cit.

<sup>14</sup> A. Volpicelli, *La genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, cit., pp. 365 ss.

<sup>15</sup> Ivi, p. 365.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Ivi, p. 366.

Per Gentile, dunque, la circostanza oggettiva<sup>18</sup> ai fini della nascita di una visione autonoma del diritto fu il dibattito, risalente al 1907, nato a seguito della pubblicazione della famosa memoria di Benedetto Croce (1866-1952), all'interno della quale si esponeva l'atto di 'riduzionismo' con cui la filosofia del diritto veniva ricondotta alla così detta 'filosofia dell'economia'<sup>19</sup>. Fu proprio la polemica, che si sviluppò negli anni successivi, a dettare i temi e gli argomenti del dibattito. Nel 1913, infatti, nella Biblioteca filosofica di Palermo, il terreno dello scontro venne occupato da Vincenzo Miceli e Giuseppe Natoli - il primo negando la possibilità di una fondazione filosofica della categoria giuridica, il secondo, invece, riconoscendola - e, su questo campo di opposte opinioni, si innestò, successivamente, l'analisi e la presa di posizione di Gentile<sup>20</sup>. Nota, infatti, Volpicelli che «chi legga queste scritture e con esse confronti il saggio del Gentile non può non rimanere colpito dalla incontrovertibile identità dei problemi, motivi ed accenti che in questo si ritrovano, ed è indotto a supporre che in quell'accesa e circoscritta disputa filosofica è la nascita vera dei *Fondamenti* gentiliani»<sup>21</sup>.

Ma l'origine dell'interesse di Gentile per le questioni giuridiche non si riduce a questi soli episodi storico-cronologici. In un saggio del 1948, Giuseppe Maggiore

<sup>18</sup> Così G. Marini, *Aspetti sistematici della «filosofia del diritto» di Gentile*, cit., p. 463.

<sup>19</sup> Per una ricostruzione delle problematiche giuridiche nel pensiero di Benedetto Croce: A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano, 1974; D. Corradini Broussard, *Croce e la ragion giuridica borghese*, De Donato, Bari, 1974; N. Matteucci, *La filosofia della pratica in Benedetto Croce*, in Aa.Vv., *Tradizione e attualità della filosofia pratica*, a cura di E. Berti, Genova, 1988, pp. 95-108; M. Mustè, *Benedetto Croce e il problema del diritto*, in "Novecento", 2, 4, 1992, pp. 60-73; B. Troncarelli, *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, Giuffrè, Milano, 1995; C. Bertani, *Il posto del diritto nella filosofia pratica di Benedetto Croce. Un'interpretazione*, in Aa.Vv., *Croce filosofo*, Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 50° anniversario della morte (Napoli-Messina, 26-30 novembre 2002), a cura di G. Cacciatore, G. Cotroneo e R. Viti Cavaliere, tomo I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 51-78; G. Perazzoli, *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, il Mulino, Bologna, 2011; C. Nitsch, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano, 2012; Id., *Il fantasma della «prima forma». Saggio sulla riduzione crociana*, prefazione a B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, a cura di C. Nitsch, Giuffrè, Milano, 2016, pp. V-XLII; Id., *«Diritto»: studio per la voce di un lessico crociano*, in "Jus-online", 2, 2016, pp. 1-23; Id., *La feroce forza delle cose. Etica, politica e diritto nelle Pagine sulla guerra di Benedetto Croce*, Bibliopolis, Napoli, 2020; M. Lalatta Costerbosa, *Diritto e filosofia del diritto in Croce e Gentile*, in "Croce e Gentile", Enciclopedia Treccani, 2016, reperibile online su [www.treccani.it](http://www.treccani.it); G. Russo, *Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi*, in "Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto", 1, 2020, pp. 141-164.

<sup>20</sup> «Gentile si sente indotto a prendere la parola per definire il concetto di diritto e la legittimità stessa della filosofia del diritto; sotto un certo aspetto la sua opera si presenta come la messa a punto di quella discussione» (A. Lo Schiavo, *La filosofia politica di Giovanni Gentile*, cit., p. 174).

<sup>21</sup> A. Volpicelli, *La genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, cit., p. 366.

(1882-1954)<sup>22</sup>, metteva in luce come l'attenzione per il diritto, e più in generale per i problemi dell'etica, sorsero già, tra il 1903 e il 1904, con la Prefazione ai *Principi di etica* di Bertrando Spaventa<sup>23</sup> in cui Gentile «non si discosta dalla concezione hegeliana dello spirito pratico i cui momenti si dialettizzano come diritto, moralità, eticità»<sup>24</sup>. È questo, quindi, uno dei momenti fondamentali della produzione gentiliana in cui si rivela un primo coinvolgimento specifico per la sfera del 'giure'<sup>25</sup>.

Ma in che termini, in questo scritto, Gentile configura i rapporti fra diritto e Stato? Nella *Prefazione* il pensatore siciliano è ancora in parte lontano dalla configurazione del diritto che sarà propria degli anni a venire, ancorché si possano rintracciare alcuni elementi comuni che saranno propri anche della più matura

<sup>22</sup> Per un inquadramento della figura di Giuseppe Maggiore sul piano filosofico-giuridico si rinvia a G. Marini, *Giuseppe Maggiore. L'interferenza di filosofia e diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1983.

<sup>23</sup> B. Spaventa, *Principi di etica* (1904), edizione con prefazione e note di Giovanni Gentile, La scuola di Pitagora, Napoli, 2007. Invero, il titolo originale dell'opera pubblicata nel 1869 da Bertrando Spaventa è *Studi sull'etica di Hegel* (apparsa nel 1869 negli *Atti della Regia Accademia delle scienze morali e politiche di Napoli*, IV), che Gentile reputò opportuno mutare in *Principi di etica* al momento della riedizione del 1904 da lui curata; cfr. B. Spaventa, *Principi di etica*, cit., p. VII. Lo Schiavo sottolinea come l'interesse di Gentile per il tema del diritto sia, all'interno della 'Prefazione', essenzialmente di natura storica. Effettivamente, la prospettiva non assume ancora contorni teorici nitidi, tranne qualche spunto autonomo, e sembra arrestarsi ad una lettura, storicamente orientata, del problema del diritto e dello Stato nella visione hegeliano-spaventiana dell'eticità. Cfr. A. Lo Schiavo, *La filosofia politica di Giovanni Gentile*, cit., p. 174-175.

<sup>24</sup> G. Maggiore, *Il problema del diritto nel pensiero di Gentile*, cit., p. 231.

<sup>25</sup> Prima della pubblicazione dei *Fondamenti*, Gentile toglierà ad oggetto alcune tematiche "classiche" della riflessione filosofico-giuridica nel secondo volume del *Sommario di pedagogia come scienza filosofica* del 1914 (il primo volume uscì l'anno precedente, nel 1913); cfr. G. Gentile, *Sommario di pedagogia come scienza filosofica* (1914), Vol. II, Le Lettere, Firenze, 2003. Qui il pensatore trapanese giungerà ad una tematizzazione dei rapporti tra "docente" ed "allievo" che ricalcherà, in analogo guisa, la dinamica delle relazioni tra individuo e Stato che sarà descritta nelle opere più tarde: l'autorità del maestro si configura come *immanente* allo scolaro, affinché la volontà di quest'ultimo si immedesimi nella volontà del primo e si avvii, così, un vero processo di apprendimento e di educazione. Nella medesima opera, si sottolinea, inoltre, l'importanza dell'*infrazione*, come momento decisivo di crescita e di sviluppo per mezzo dell'interiorizzazione della norma, e del "castigo" quale strumento *interno* alla disciplina stessa; temi nuovamente ripresi da Gentile in altre occasioni. Su questi aspetti si vedano A. Pinazzi, *Attualismo e problema giuridico*, cit., pp. 41 ss.; A. Signorini, *La figura del 'maestro' nella pedagogia di Gentile e nel pensiero di Levinas*, in Id., *Giovanni Gentile e la filosofia*, cit., pp. 11-28. Sul problema pedagogico in Gentile, M. A. Raschini, *Gentile e il neoidealismo*, cit., pp. 149-164; H. A. Cavallera, *Riflessione e azione formativa. L'attualismo di Giovanni Gentile*, Fondazione Ugo Spirito, Roma, 1996; K. Colombo, *La pedagogia filosofica di Giovanni Gentile*, FrancoAngeli, Milano, 2004; J. Y. Frégné, *Les conceptions éducatives de Giovanni Gentile. Entre élitisme et fascisme*, L'Harmattan, Paris, 2007.

Tuttavia, tali tematizzazioni affrontano il tema oggetto del presente articolo in modo obliquo, senza accedervi frontalmente. È interesse del presente lavoro assumere una prospettiva più diretta, isolando le riflessioni gentiliane concernenti i rapporti tra Stato e diritto in cui il problema si fa più esplicito e manifesto.



elaborazione teorica, come la stretta congiunzione tra diritto e morale<sup>26</sup>. Egli, ad ogni modo, non si discosta dalla visione hegeliana dello spirito oggettivo e rimane, nei confronti di questa, essenzialmente vincolato. Dopo aver difeso la costruzione filosofica di Spaventa nei confronti delle critiche a suo dire infegonate, ed aver chiarito, a larghi tratti, la *ratio* interna che domina l'argomentazione spaventiana - non ridicibile, a suo avviso, ad un mero 'commento' del sistema hegeliano - Gentile dichiara che uno dei punti che gli sembra meritevole di qualche delucidazione, oltre alla questione metafisica del valore del così detto "sopramondo", è proprio il problema della «derivazione della moralità dal diritto»<sup>27</sup>.

Orbene, con riguardo a quest'ultimo aspetto Gentile nega, fin dal principio, la possibilità di ricondurre lo Stato hegeliano alla figura del così detto 'legislatore morale', con ciò censurando l'idea di uno Stato capace di assurgere ad un ruolo (quasi) 'pedagogico': la dimensione morale anticipa l'affermazione concreta dello Stato e, quindi, in tal senso, il legame morale che si istituisce tra i cittadini funge da terreno sostanziale su cui si innalzerà l'ente statale, che trarrà dalla morale stessa il suo principio di legittimità. Se invece si invertisse il nesso, e lo Stato svolgesse un ruolo 'produttivo' e costitutivo delle relazioni morali, secondo Gentile, i termini del rapporto perderebbero la loro funzione, e lo Stato si farebbe portatore di una moralità "autoritaria", verticalmente imposta, che tradirebbe la natura stessa della morale e la sua collocazione all'interno della dinamica, libera, di autodeterminazione del soggetto. Non a caso, infatti, nei passi successivi Gentile distingue lo Stato come *realizzazione* dell'idea morale, dalla *dipendenza* della morale dallo Stato: lo Stato dimostra un'intima relazione con la moralità, e ciò che riveste rilievo filosofico è cercare di «fondare [lo stato] sulla morale», e di non «[riconoscere] valore in un'istituzione che non realizzi l'idea morale»<sup>28</sup>.

La riflessione del pensatore trapanese si sviluppa sulla contrapposizione tra diritto *astratto* (*abstrakte Recht* o *strenge Recht*) quale primo momento della dialettica, e diritto *concreto*, il diritto come 'legge' (*das Recht als Gesetz*), terzo momento della fase triadica e prodotto dell'autorità statale<sup>29</sup>. Il primo riveste un carattere "trascendentale", costituendo un attributo necessario ma non ancora definitivo, e

<sup>26</sup> Sulla minore o maggiore compiutezza dell'attualismo nelle opere "giovani" di Gentile si rimanda a G. Sasso, *Le due Italie*, cit., p. 319. In posizione opposta rispetto a quella di Gennaro Sasso si situava, invece, Augusto del Noce (1910-1989), il quale riteneva che l'attualismo filosofico gentiliano risultasse pienamente strutturato già a partire dalle prime opere di gioventù del pensatore siciliano: *Rosmini e Gioberti* (1898) e *La filosofia di Marx* (1899) (G. Gentile, *Rosmini e Gioberti* (1898), Le Lettere, Firenze, 1958; Id., *La filosofia di Marx* (1899), Le Lettere, Firenze, 2003). Cfr. A. Del Noce, *Il suicidio della rivoluzione* (1978), Rusconi, Milano, 1992, pp. 49-92. Sul tema si veda anche A. Amato, *L'etica oltre lo Stato. Filosofia e politica in Giovanni Gentile*, Mimesis, Milano, 2011, p. 28.

<sup>27</sup> B. Spaventa, *Principi di etica*, cit., p. XIII.

<sup>28</sup> Ivi, p. XV.

<sup>29</sup> Il diritto *concreto* è legge effettiva quale prodotto dello Stato, mentre il diritto *astratto* «è il presupposto ideale di ogni legge» e rispetto, dunque, al diritto concreto è anteriore nell'andamento della logica dialettica, cfr. ivi, p. XVI.

fornendo le basi sostanziali su cui si svilupperà la dinamica della struttura sociale. Fra il primo e il terzo stadio emerge il secondo momento, quello della libertà morale, che rappresenta una fase ‘intermedia’ coincidente con l’autodeterminazione personale della volontà individuale. L’ordine giuridico è, per questo “primo” Gentile, ordine *esterno*, mentre la libertà morale stabilisce un ordine *interno* (o interiore) volto a garantire alla persona equilibrio e capacità morale. Non si è lontani, a ben vedere, da una lettura essenzialmente hegeliana o, comunque, idealistico-spa-ventiana.

Un’azione *legale*, dunque, potrà manifestarsi separata rispetto ad ogni tensione morale, mentre la moralità laddove si integri nell’azione individuale, succedendo alla legalità astratta, non potrà non fare proprie le istanze giuridiche, assorbendole. Se per ‘legale’, pertanto, si intende una determinazione del diritto astratto, ovverosia un criterio di mera coordinazione delle esistenze sul piano formale ed intersoggettivo, «un’azione legale potrà non essere morale, [ma] un’azione morale non potrà non essere legale»<sup>30</sup>. A che fine l’intervento del diritto infatti – si chiede Gentile – se lo spirito fosse morale prima che giuridico? «se gli uomini non potessero essere che morali – dichiara il filosofo siciliano –, il diritto non avrebbe senso»<sup>31</sup>. Gentile – seppure in un lessico tipicamente idealistico – si interroga sulla legittimità di un’autonoma concettualizzazione della sfera del diritto rispetto al più generale problema morale, cercando di collocare la relazione giuridica in un suo ambito di specificità. Tale questione richiama, ancorché in forma più mitigata e meno diretta, un tema ricorrente nel dibattito fra positivismo giuridico e giusnaturalismo<sup>32</sup>. I rappresentanti di una visione (in senso lato) giusnaturalistica (viemmeglio, non-positivistica)<sup>33</sup> impegnandosi a pensare il diritto come concettualmente (e/o normativamente)<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Ivi, pp. XVI-XVII.

<sup>31</sup> Ivi, p. XVII. Cfr. A. Schiavello, *L’obbligo di obbedire al diritto*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, a cura di G. Pino, A. Schiavello e V. Villa, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 472-504, in particolare pp. 501-502.

<sup>32</sup> A tale scopo, è d’obbligo il riferimento a N. Bobbio, *Nature et fonction de la philosophie du droit*, in “Archives de philosophie du droit”, VII, 1962, pp. 1-11, ora in Id., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* (1965), Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 29-41. Per una ricostruzione del dibattito contemporaneo ci si limita a rinviare M. Barberis, *Diritto e morale: la discussione odierna*, in “Revue”, 16, 2011, pp. 55-93, nonché, per una interessante panoramica all’interno della riflessione giurifilosofica novecentesca, si rimanda al recente volume di A. Porciello, *Diritto e morale: tre questioni. Scorci di teoria del diritto*, ETS, Pisa, 2021.

<sup>33</sup> R. Alexy, *La natura del diritto. Per una teoria non-positivistica*, trad. it. di P. Chiarella e N. Stamile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.

<sup>34</sup> Le due forme di connessione, l’una ancorata ad una relazione concettuale, l’altra ad un collegamento di natura prescrittivo-valoriale, possono distinguersi, nelle diverse teorie, così come presentarsi congiuntamente. Quest’ultima si rinviene, ad esempio, nella costruzione filosofica di Robert Alexy. Cfr. R. Alexy, *Concetto e validità del diritto* (1992), trad. it. di F. Fiore, Einaudi, Torino, 1997, in particolare pp. 19 ss. e pp. 30 ss.

connesso alla morale<sup>35</sup>, sovente si trovano a dover controbattere alle obiezioni dei ‘portavoce’ del giuspositivismo, i quali, dinanzi alla suddetta identità di contenuto, si interrogano chiedendosi, a loro volta, seguendo il medesimo impulso che muoveva Gentile nella sua riflessione filosofica, a quale scopo, dunque, vigerebbe il

<sup>35</sup> Il dibattito contemporaneo, infatti, tra giusnaturalismo e positivismo giuridico si incardina precipuamente su questo criterio distintivo, benché la stessa dicotomia risulti in parte superata dall’affermazione, prima, delle correnti del realismo giuridico (le quali tuttavia si possono, più o meno forzatamente, inquadrare all’interno delle correnti giuspositivistiche, si veda M. La Torre, *Anarchismo, giusnaturalismo, e positivismo giuridico*, in “Archivio giuridico «Filippo Serafini»”, CCIX, 4, 1989, p. 141) e, soprattutto, dall’avvento delle teorie neo-costituzionalistiche, le quali ultime hanno rappresentato (e rappresentano, stante il processo in corso) il vero fattore di ‘crisi’ della sopracitata distinzione, cfr. S. Pozzolo, *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2001; G. Bongiovanni, *Costituzionalismo e teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2005; L. Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e progetto politico*, Laterza, Roma-Bari, 2013; G. Pino, *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, il Mulino, Bologna, 2017. Nella ricostruzione del dibattito contemporaneo sembrerebbe non «più di nessuna utilità [...] la distinzione classica tra giusnaturalismo, giuspositivismo e giusrealismo che per lungo tempo ha permesso di orientarsi tra le posizioni dei diversi autori [...] Ciò non vuol dire che siano scomparsi il giusnaturalismo, il giuspositivismo e il giusrealismo [...] ma vi sono autori che prescindono dall’uno o dall’altro orientamento, nel senso che non sono a essi riconducibili né perché vi aderiscono né perché li criticano, o perché semplicemente si occupano di ricerche nuove» (C. Faralli, *La filosofia del diritto contemporanea dopo la crisi del positivismo giuridico*, in Aa.Vv., *Filosofi del diritto contemporanei*, a cura di Gf. Zanetti, Raffaello Cortina, Milano, 1999, pp. XIII-XXVI, p. XIV). Vi è chi suggerisce, inoltre, come lo stesso dibattito tra giusnaturalismo e positivismo giuridico non rivesta più un ruolo centrale nella filosofia del diritto contemporanea, ergendosi oggi a padrona una nuova disputa, che trova nelle ricadute normative dell’etica concreta il suo terreno di battaglia principale e che vede contrapporsi tra loro *liberalismo* e *perfezionismo*; cfr. Gf. Zanetti, *John M. Finnis e la nuova dottrina del diritto naturale*, in Aa.Vv., *Filosofi del diritto contemporanei*, cit., pp. 33-62, in particolare p. 62. Per un inquadramento generale relativo ai nodi problematici che emergono dalle discussioni sul paradigma giusnaturalistico, si rinvia a M. Barberis, *Il giusnaturalismo: problemi e tendenze attuali*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, cit., pp. 21-31. La diversa interpretazione relativa alla maggiore o minore incidenza della dimensione morale sull’identificazione del concetto di diritto ha dato vita, a sua volta, a due diverse concezioni (“dura” e “morbida”, o “esclusiva” ed “inclusiva”), rispettivamente, del positivismo giuridico e del giusnaturalismo. Per la prima, si rinvia a P. Chiassoni, *Positivismo giuridico*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica*, op. cit., pp. 32-83, in particolare pp. 62-78, e R. Escudero Alday, *Los calificativos del positivismo jurídico. El debate sobre la incorporación de la moral*, Madrid, Civitas, 2004; per la seconda, si rimanda a M. La Torre, *On Two Distinct and Opposing Versions of Natural Law: “Exclusive” Versus “Inclusive”*, in “Ratio Iuris”, Vol. 19, 2, 2006, pp. 197-216. Su questa linea prospettica, per una ricostruzione della discussione filosofico-giuridica nei secoli Ottocento e Novecento si vedano J. M. Kelly, *Storia del pensiero giuridico occidentale* (1992), ed. it. a cura di M. Ascheri, trad. it. di S. Ferlini, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 375-563; M. Barberis, *Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto*, il Mulino, Bologna, 2011; Aa.Vv., *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, Giappichelli, Torino, 2010; oltre al rimando obbligato a G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento*, 3 Voll., Laterza, Roma-Bari, 2011, nonché con specifico riguardo agli ultimi decenni del Novecento, C. Faralli, *La filosofia giuridica dei nostri giorni. Dagli anni Settanta all’inizio del XXI secolo*, in G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. III*, cit., pp. 351-423; sul dibattito contemporaneo si veda M. La Torre, *Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi*, Leo S. Olschki, Firenze, 2020.

diritto se dovesse, in fin dei conti, finire riassorbito nell'ambito morale e perché, nella prassi quotidiana, lo si tenderebbe ad identificare autonomamente<sup>36</sup>. La necessità di rintracciare il connotato tipico del diritto e, correlativamente, la sua fondamentale funzione per la collettività, è dunque percepita da Gentile fin dalle prime, episodiche, riflessioni giuridiche.

Il filosofo di Castelvetrano, tuttavia, in questa fase del suo itinerario speculativo non si discosta da una lettura essenzialmente hegeliana, interpretando il ruolo del diritto come necessario per la regolazione dei rapporti sociali al fine di garantire un ordine *minimo*, ma intrinsecamente labile se non integrato nella (e dalla) successiva funzione stabilizzante dello Stato. Il diritto sembra assumere, quindi, un ruolo indispensabile, seppure nella sua connaturata provvisorietà: necessario in una prima fase di formazione, ma poi inevitabilmente insufficiente per garantire la giustizia dei (e nei) rapporti sociali. Lo stesso deve dirsi, a parere del filosofo, con riguardo alle relazioni tra diritto e morale per quanto concerne la giustizia penale<sup>37</sup>: se nell'ambito del diritto penale, cioè, non si verificasse mai alcuna violazione delle prescrizioni imposte, la possibilità di una sua ristrutturazione critica sarebbe impensabile. Il

<sup>36</sup> La vicinanza si dimostra, appunto, rispetto ad una "tensione spirituale" o ad un "approccio" al problema nei termini in cui viene posto dai teorici giuspositivisti, non già, ovviamente, in relazione alle ricadute teoriche e filosofico-concettuali. Ciò contribuisce ad alimentare, ad ogni modo, l'idea di una riconducibilità della visione gentiliana alle istanze e alle sensibilità proprie del positivismo giuridico, principalmente nella sua connotazione 'ideologica', come si vedrà poco più avanti. Al problema della giustificabilità teorica del ruolo del diritto rispetto alla incidenza della morale, a livello teorico-generale, è sensibile la riflessione di Carlos Santiago Nino (1943-1993). Cfr. C. S. Nino, *A Philosophical Reconstruction of Judicial Review*, in "Cardozo Law Review", 14, 1992-1993, pp. 799-846, in particolare p. 818. Su questo aspetto si sofferma M. La Torre, *Il diritto contro se stesso*, cit., pp. 180-181. Sul tema si vedano anche gli spunti di riflessione offerti da R. Alexy, *La natura del diritto*, cit., pp. 51-52.

<sup>37</sup> Gentile affronterà la tematica filosofica del diritto penale, sebbene in modo incidentale, nel sesto capitolo del secondo volume de *Le origini della filosofia contemporanea in Italia* (in quattro volumi, pubblicati tra il 1917 e il 1923) in cui verrà avanzata una serrata critica alla dottrina positivista del diritto penale, resa celebre dalle ricerche di Cesare Lombroso (1835-1909). Seppure Gentile rilevi alcuni errori fondamentali - come il perdurante dualismo, o l'inversione tra oggetto naturale e oggetto spirituale, la considerazione del delinquente come "malato" (che nega, alla base, ogni forma di libertà creativa per il soggetto), nonché la correlazione del concetto di 'bene' con le esigenze della conservazione della specie, attraverso la "naturalizzazione" di concetti 'spirituali' e morali - egli ne riconosce anche alcuni meriti: uno su tutti, l'attenzione riposta nei confronti delle procedure empiriche volte a migliorare e riformare i «metodi di cura del delitto» (G. Gentile, *Le origini della filosofia contemporanea in Italia. II. I positivisti* (1917), Sansoni, Firenze, 1957, p. 154). Su questi aspetti: A. Pinazzi, *Attualismo e problema giuridico*, cit., pp. 37 ss. Per una introduzione ai problemi della filosofia del diritto penale si rinvia a V. Mathieu, *Perché punire? Il collasso della giustizia penale*, Liberilibri, Macerata, 2008; A. C. Amato Mangiameli, *Filosofia del diritto penale. Quattro voci per una introduzione*, Giappichelli, Torino, 2014; M. Renzo, *Pena*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti*, a cura di M. Ricciardi, A. Rossetti e V. Velluzzi, Carocci, Roma, 2015. Per una prospettiva filosofico-geneologica, si rimanda al volume di U. Curi, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Bollati Boringhieri, Torino, 2019.

diritto violato necessita di una reintegrazione attraverso la quale vengano eliminati i difetti e gli elementi spuri, rivelandone la radice etica<sup>38</sup>.

Proprio in relazione alla questione della violazione della legge statale, Gentile sfruttando l'ipotesi relativa alla volontà «capricciosa, egoistica ed immorale» dello Stato, chiarisce come, in tali casi, «l'unica conclusione che se ne può trarre è, che lo stato avente una tale volontà, non è un vero stato» e che «quando lo stato non è quale dovrebbe essere, non lo stato solo pecca, ma peccano prima gli antecedenti logici dello stato, nei quali per la dialettica da Hegel accennata si dovrebbe compiere prima quell'ordine morale di cui lo stato non sarebbe poi che la consacrazione»<sup>39</sup>. Si presenta qui un'argomentazione che si incontrerà nuovamente più avanti<sup>40</sup>, e che trova delle assonanze, seppure in un complessivo assetto di pensiero parzialmente mutato, con quel tentativo giustificatorio della legge *ingiusta*<sup>41</sup> che costituisce, indubbiamente, uno dei nodi cruciali dei *Fondamenti*<sup>42</sup>, rappresentandone una torsione problematica in cui filtrano letture ideologiche di stampo giuspositivistico<sup>43</sup>. Gentile, cioè, lungi dal riuscire a spiegare, razionalmente, la necessità dell'obbedienza alla

<sup>38</sup> Per un'articolazione della visione attualistica nell'ambito del diritto penale si rinvia a U. Spirito, *Storia del diritto penale italiano* (1924), Sansoni, Firenze, 1972. Per un inquadramento del pensiero filosofico-penalistico di Ugo Spirito si vedano: A. A. Calvi, *Ugo Spirito criminalista (Riflessioni sulla terza edizione della «Storia del diritto penale italiano»)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", III-IV, 1974-1975, tomo II, pp. 801-843; G. Marini, *La «Storia del diritto penale italiano» di Ugo Spirito*, in "Filosofia", XXVI, 1975, pp. 71-81; M. A. Cattaneo, *La filosofia del diritto penale di Ugo Spirito*, in Aa.Vv., *Il pensiero di Ugo Spirito*, 3 voll., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 315-343, p. 316.

<sup>39</sup> B. Spaventa, *Principi di etica*, cit., p. XIX.

<sup>40</sup> *Infra* par. § 5.

<sup>41</sup> B. Bix, *Teoria del diritto. Idee e contesti* (2015), trad. it. di A. Porciello, P. Chiarella, I. Valia e C. Atzeni, a cura di A. Porciello, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 93 ss.

<sup>42</sup> «Ma in quanto la legge ingiusta è, finché non sia abrogata, volontà di quello Stato, che è immanente nel cittadino, la sua ingiustizia non è tutta ingiustizia, anzi può dirsi una giustizia *in fieri*, la quale a poco a poco maturerà fino all'abrogazione della legge stessa» (G. Gentile, *I fondamenti della filosofia del diritto* (1916), Le Lettere, Firenze, 2003, p. 102). Il tema della giustizia/ingiustizia della singola legge rispetto alla (razionale) giustificabilità del sistema giuridico nel suo complesso rievoca l'indagine condotta da parte di uno degli autori più importanti (e celebri) della filosofia politica del Novecento, John Rawls (1921-2002). Cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia* (1971), trad. it. di U. Santini, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, 2009. Su questo punto si vedano le riflessioni di L. Baccelli, *John Rawls fra giustizia e comunità*, in Aa.Vv., *Filosofi del diritto contemporanei*, cit., pp. 63-99, in particolare pp. 77-78. Sul tema della singola legge ingiusta rispetto alla complessiva fedeltà all'ordinamento giuridico, B. Bix, *Teoria del diritto*, cit., pp. 95-96.

<sup>43</sup> Su queste problematiche si vedano B. Troncarelli, *Diritto e politica nella problematica del neorealismo italiano*, cit.; Id., *Dialettica e logica sociale nella prospettiva della complessità. Hegel, Croce, Gentile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006; Id., *Complessità dilemmatica*, cit. In questa visione della prassi giuridico-politica taluno ha voluto rintracciare una tensione in un certo senso 'rivoluzionaria', sul presupposto che l'istituzione in quanto tale rappresenti, nel pensiero gentiliano, l'elemento negativo da superare in nome della storicità dello spirito, sempre progrediente e innovatore. Cfr. D. Fauci, *La filosofia politica di Croce e di Gentile*, cit., p. 125.

legge<sup>44</sup> consacrata alla più intollerabile ingiustizia<sup>45</sup>, cerca di giustificarne il senso attraverso la negazione del valore filosofico dello Stato storicamente esistente. Tuttavia, invece di costituire una soluzione effettiva alla problematica, sembra una tecnica argomentativa volta solamente a negare rilevanza *concettuale* alla questione (traslandola sul piano storico-contingente), senza fornire una risposta dal punto di vista dell'*agire pratico*.

Il diritto assume dunque un'autonomia parziale nella sua fase astratta, configurandosi come mera forma dei rapporti intersoggettivi non ancora radicati nell'*ethos* sociale, che Gentile concepisce nelle modalità tipiche della riflessione di Bertrando Spaventa. Tale diritto, tuttavia, nella sua transitorietà, assumendo le caratteristiche di una mera veste formale disciplinante la mera esistenza esterna del corpo sociale non è in grado di rispondere alle esigenze della persona, la quale potrà concretamente realizzarsi soltanto laddove si sottometta al diritto *concreto* che Gentile definisce come 'positivo', nel senso di "posto" dalla struttura statale, apice del processo dialettico e "naturale" sbocco dell'eticità.

Questo tentativo di ricondurre il procedere del diritto all'interno della dinamica etica è dimostrato anche dall'elemento *coniuntivo* che Gentile istituisce tra 'uomo' e Stato. Per il filosofo siciliano né l'uomo esiste per lo stato né lo stato per l'uomo, perché uomo e stato costituiscono un'unica dimensione nella concreta realtà dello Spirito, mentre in sé e per sé considerati, estratti dalla coerenza logica interna, non sono che due prodotti e creazioni dell'intelletto astratto<sup>46</sup>. Lo Stato, conclude Gentile, «è il fine dell'uomo, perché l'uomo è il fine di se medesimo, e perché nello stato si celebra la natura politica dell'uomo»<sup>47</sup>.

Il diritto prefigura, in questa fase del pensiero gentiliano, un momento dello sviluppo della dialettica interna allo Spirito pratico ed i rapporti con lo Stato sono mediati dal momento congiunturale della moralità, senza la quale l'individuo stesso non potrebbe pienamente emergere. Lo Stato, pertanto, si relaziona con il diritto in virtù della forza mediatrice della morale, la quale consente il superamento dell'astrattezza della legge, in una più alta condizione di libertà, attraverso un processo di interiorizzazione che trova nello Stato il momento di chiusura del sistema e la sua consacrazione dal punto di vista etico. La legge, rappresentativa della volontà dello Stato, integrando entro la sua struttura materiale la consapevolezza derivatagli dal processo dialettico rivela, tuttavia, la sua problematicità nel momento in

<sup>44</sup> Su questo tema si rimanda a A. Schiavello, *L'obbligo di obbedire al diritto*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, cit.

<sup>45</sup> G. Radbruch, *Ingiustizia legale e diritto sovralegale* (1946), trad. it. di E. Fittipaldi, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto*, a cura di A. G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli e M. Jori, Raffaello Cortina, Milano, 2002, pp. 149-163.

<sup>46</sup> In chiave critica, si veda N. Bobbio, *Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile*, in Aa.Vv., *Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini*, Vita e Pensiero. Pubblicazioni della Università Cattolica, Milano, 1975, pp. 213-233, in particolare p. 226.

<sup>47</sup> B. Spaventa, *Principi di etica*, cit., p. XIX.

cui i suoi contenuti evidenzino spazi di divergenza sul piano normativo-deontologico, attraverso la scissione tra dimensione autoritativa e realtà individuale.

### 3. SFERA DEL DIRITTO, REALTÀ DELLO STATO E LE DIVERSE EDIZIONI DE «I FONDAMENTI DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO»

*I fondamenti della filosofia del diritto* vengono pubblicati nel 1916, a mo' di volume riassuntivo delle tematiche affrontate nell'anno accademico 1915-1916 dinanzi agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa<sup>48</sup>. La matrice storica del consolidamento degli interessi per il mondo giuridico, al di là della fase piuttosto "incidentale" e non ancora pienamente matura incarnata dalle considerazioni filosofiche sulle opere di etica di Bertrando Spaventa<sup>49</sup>, deve ricercarsi, seguendo Vittorio Frosini (1922-2001), nella «profonda e drammatica tensione morale creata dal clima della prima guerra mondiale, in cui l'Italia era coinvolta; nella crisi d'identità che l'organismo politico nazionale avvertì dinanzi a quella durissima prova», nonché «nella nuova concezione dei valori giuridici, che il ceto intellettuale di ideologia nazionalista provvide ad elaborare per fronteggiare quelle circostanze difficili»<sup>50</sup>. Il movente teorico-politico era rappresentato, come ricordato dallo stesso Gentile in una nota contenuta nei *Fondamenti*<sup>51</sup>, dalle riflessioni politiche comprese nel volume *Guerra e fede*<sup>52</sup> quale fondamentale presupposto della dottrina successiva. Il problema dello Stato assurgeva, quindi, a momento essenziale, dove la volontà comune del popolo si incorporava nella forza cogente della legge, frutto della volontà statale<sup>53</sup>.

Dal punto di vista strettamente filosofico, invece, lo scoglio 'categoriale' della sfera del diritto è affiorato, in Gentile, non appena le ricerche sui problemi etici si inoltravano nella loro più complessa elaborazione, manifestandosi contestualmente

<sup>48</sup> Sul clima del periodo si rinvia a V. Frosini, *L'idealismo giuridico italiano*, cit., pp. 131-141.

<sup>49</sup> Il riferimento al carattere "incidentale" dell'interesse per i problemi filosofico-giuridici, pur caratterizzato da notevoli spunti teorici destinati a gettare luce anche sulla produzione successiva, rimanda alla consapevolezza che, nel primo decennio del Novecento, Gentile fosse principalmente concentrato nella costruzione dei suoi paradigmi filosofici fondativi, di natura essenzialmente metafisica ed ontologica, mentre le questioni di filosofia 'pratica' si ponevano su un piano secondario. Sul 'primo' Gentile e la genesi dell'attualismo si vedano almeno F. De Aloysis, *Il primo Gentile*, in Id., *Storia e dialogo*, Cappelli, Bologna, 1962, pp. 11-71; S. Caramella, *Origini dell'attualismo*, in "Il Barretti", 15, 1962, pp. 25-50; A. Del Noce, *Appunti sul primo Gentile e la genesi dell'attualismo*, in "Giornale critico della filosofia italiana", XLIII, 4, 1964, pp. 508-556; A. Signorini, *Il giovane Gentile e Marx*, Giuffrè, Milano, 1966; C. Bonomo, *La prima formazione del pensiero filosofico di Giovanni Gentile*, in "Giovanni Gentile. La vita e il pensiero", vol. XIV, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, Firenze, 1972.

<sup>50</sup> V. Frosini, *L'idealismo giuridico italiano*, cit., p. 138.

<sup>51</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 65.

<sup>52</sup> G. Gentile, *Guerra e fede*, cit.

<sup>53</sup> F. Pettillo, *La teologia dello Stato di Giovanni Gentile*, in Aa.Vv., *Filosofia dello Stato e scienza della logica in Giovanni Gentile*, cit., pp. 87 ss.

alle esigenze storiche. Il momento del diritto costituiva uno stadio obbligato di cui si doveva render conto, quale che fosse l'esito dell'indagine. Non è un caso che, proprio dai primi passi dei *Fondamenti*, emerga una latente aporia<sup>54</sup>, la quale determina un'oscillazione fra una manovra di fondazione categoriale autonoma del diritto rispetto all'ambito etico e il tentativo di ridurre la sfera giuridica ad una mera posizione di natura gnoseologica, non dotata di autonomo spessore ontologico, benché presente nella fase di sviluppo dello spirito pratico ma, appunto, provvista di un limitato peso teoretico. Ora, ciò che assume rilievo specifico è cercare di capire in che termini, rispetto alle riflessioni gentiliane della *Prefazione* del 1904, si strutturino adesso i rapporti fra diritto e Stato.

Come noto, il supplemento dei capitoli VII e VIII dedicati, rispettivamente, a 'Lo Stato' e a 'La Politica' sono il frutto di aggiunte successive alla prima edizione del 1916<sup>55</sup>: quello sullo Stato, è il risultato di una conferenza tenuta al congresso hegeliano di Berlino nel 1931 e poi stampato, sempre nel 1931, con il titolo *Il concetto dello Stato in Hegel* nella rivista «Nuovi studi di diritto, economia e politica»<sup>56</sup>; l'altro capitolo, invece, era stato precedentemente pubblicato da Gentile, come saggio autonomo, nel 1930 con il titolo *Diritto e politica*<sup>57</sup> nell'«Archivio di studi corporativi» collegato alla Scuola Superiore di scienze corporative dell'Università di Pisa<sup>58</sup>.

In questa sede assume rilievo proprio l'aggiunta del capitolo VIII battezzato, appunto, 'La Politica' e non a caso in origine intitolato, come appena visto, 'Diritto e politica'. È in questo capitolo che si scorge una più scrupolosa esplicitazione dei complessi rapporti che, nel pensiero gentiliano, uniscono (e disuniscono) il diritto allo Stato (e viceversa). Giova ravvisare che la struttura dell'intera opera di Gentile,

<sup>54</sup> A. Lo Schiavo, *La filosofia politica di Giovanni Gentile*, cit., p. 174.

<sup>55</sup> L. Punzo, 'I fondamenti della filosofia del diritto' di Giovanni Gentile, cit., p. 368 ss.; G. Marini, *Aspetti sistematici della «filosofia del diritto» di Gentile*, cit., pp. 262 ss. Sulle diverse articolazioni analitiche contenute nelle varie edizioni dei *Fondamenti*, si rinvia a A. Pigliaru, *Esercizio primo sulle varianti de «La filosofia del diritto»*, in Aa.Vv., *Giovanni Gentile*, a cura di V. Vettori, La Fenice, Firenze, 1954, pp. 115-143.

<sup>56</sup> Per una ricostruzione delle vicende storiche della rivista si rimanda a L. Punzo, *L'esperienza di «Nuovi studi di diritto, economia e politica»*, in Aa.Vv., *Il pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 367-378.

<sup>57</sup> Come noto, infatti, alla prima edizione de *I fondamenti della filosofia del diritto* del 1916 hanno fatto seguito due ulteriori edizioni: la seconda, del 1923, con il supplemento di due scritti in sede di 'Appendice'; la terza, del 1937, nella quale furono aggiunti i due nuovi capitoli relativi a 'Lo Stato' e a 'La Politica' e posto, a guisa di 'Introduzione', un saggio sul pensiero morale di Antonio Rosmini che, nell'edizione del 1923, era stato inserito alla fine del volume a titolo di 'Appendice'.

<sup>58</sup> Sulla 'Scuola Superiore di scienze corporative' di Pisa si veda F. Amore Bianco, *La Scuola di Scienze Corporative dell'Università di Pisa*, in Aa.Vv., *Le vie della libertà. Maestri e discepoli nel laboratorio pisano tra il 1938 e il 1943*, a cura di B. Henry, D. Menozzi e P. Pezzino, Carocci, Roma, 2008, pp. 50-64; Id., *L'esperienza teorica della Scuola di scienze corporative dell'Università di Pisa*, in Aa.Vv., *Economia e Diritto in Italia durante il fascismo. Approfondimenti, biografie, nuovi percorsi di ricerca*, a cura di P. Barucci, P. Bini e L. Conigliello, Firenze University Press, Firenze, 2017, pp. 153-178.



proprio in ragione della sua necessaria interdipendenza dell'intero "sistema" filosofico con il principio-base dell'atto puro, quale momento unificante della molteplicità del reale, porta a compiere un atto di "tradimento" obbligato delle intenzioni dell'autore, delimitando l'indagine agli enunciati teorici in cui, esplicitamente, Gentile esprime posizioni chiare sul problema ritagliato in via "settoriale" dall'interprete. Ciò che si vuol dire è che proprio il fatto che l'intero complesso dell'opera gentiliana si presenti quale «blocco di pensiero compatto monolitico, che è più facile forse spezzare, anziché smembrare e disarticolare nelle sue giunture logiche»<sup>59</sup>, e il fatto che si strutturi come un reticolo di concetti rigorosamente determinati dalle loro reciproche interrelazioni, porterebbe ad affrontare ogni singolo problema in un'ottica ogni qual volta "sistematizzante", diluendo l'oggetto indagato nel flusso dei suoi nessi condizionanti: è questo forse il pregio, ed al contempo il "difetto" (se così si vuol dire), dell'opera gentiliana. Tuttavia, se l'intenzione è quella di restituire agli studi di teoria del diritto e di storia della filosofia del diritto il contributo del lavoro speculativo del filosofo siciliano<sup>60</sup>, non possiamo non parzialmente disattendere l'*intentio* originaria e lo spirito dell'opera stessa del pensatore di Castelvetro, demarcando alcuni nuclei tematici in modo inevitabilmente "arbitrario", ma in un certo grado "utile" per contribuire ad una discussione su temi specifici.

È in questo senso che, pertanto, è possibile interrogarsi in merito a quegli enunciati linguistici che si fanno più nitidi nel loro referente semantico e non si abbandonano, invece, ad esigenze e motivazioni ulteriori che tendano a scomporre l'oggetto indagato in un profluvio di concetti, la cui mole si dimostrerebbe difficilmente dominabile. Non si nega che il "sistema" attualistico abbia esattamente tale caratteristica: lo stesso *atto puro* nella filosofia pratica gentiliana vuol rimandare proprio alla necessità di questo continuo richiamo verso principi ulteriori. Si può pensare tuttavia all'atto unificante gentiliano, in quanto momento trascendentale dell'esperienza, ad un elemento '*presente-assente*' che ci permette di indagare aspetti particolari, pur tenendo fermo il ruolo 'trascendentale' della filosofia dell'atto puro.

Tale prospettiva, peraltro, richiama, storicamente, uno dei canali di sviluppo che hanno coinvolto la corrente attualistica a cavallo tra gli anni '20 e '30 del Novecento: in contrapposizione, infatti, ad una lettura, quella gentiliana, che vedeva ancora filosofia e scienza su due piani essenzialmente distinti<sup>61</sup>, ancorché non in netta antitesi

<sup>59</sup> G. Maggiore, *Il problema del diritto nel pensiero di Gentile*, cit., p. 238.

<sup>60</sup> Sul punto si sofferma anche T. Gazzolo, *Giovanni Gentile e l'idea del diritto*, cit., pp. 714-715.

<sup>61</sup> La relazione tra scienza e filosofia, infatti, fu uno dei terreni di confronto in cui maturò, all'interno della corrente attualistica, nei primi anni '30 del Novecento, una delle più importanti frizioni dal punto di vista teoretico. Ugo Spirito, infatti, porterà a compimento, come sopra accennato, la prospettiva di una assoluta unità tra scienza e filosofia, giungendo alla loro totale identificazione, mentre Gentile su questo fronte rimarrà più cauto, mantenendo fermo un chiaro 'distinguo'. Spirito raccoglierà i vari articoli dedicati al rapporto tra scienza e filosofia nel volume, del 1933, intitolato *Scienza e filosofia* (U. Spirito, *Scienza e filosofia* (1933), Sansoni, Firenze, 1950). Su questo tema si vedano G. Chiavacci, *Il centro della speculazione gentiliana: l'attualità dell'atto*, in "Giornale critico della filosofia italiana", 1947, pp. 74-94; G. Tuni, *Filosofia e scienza nell'attualismo*, Veronelli, Milano,

come nella prospettiva crociana<sup>62</sup>, l'opera di Ugo Spirito (1896-1979) tentava, dei due termini, una complessa identificazione, cercando di coniugare la scientificità della ricerca speculativa con un più integrale impegno filosofico nell'ambito delle scienze sociali<sup>63</sup>, al fine di salvaguardare, per quest'ultime, una più compiuta solidità teoretica.

Proprio alla luce di quanto detto, assume importanza il sopracitato capitolo VIII, avente per oggetto il tema dei rapporti fra diritto e politica. Che, infatti, il nesso tra il diritto e la dimensione politica sia fondamentale e che, soprattutto, il capitolo si orienti nell'identificare la questione del diritto nella sua *dialettica relazionale* col momento statale appare chiaro fin dall'inizio, laddove si dichiara che «Il diritto [...] è un momento astratto della volontà; nella cui effettiva attualità la forma giuridica è sempre superata e assorbita. L'attualità del volere è infatti etica»<sup>64</sup>.

Prima di affrontare il tema delle relazioni fra diritto, politica e Stato, Gentile compie una ricognizione, a grandi linee, delle sue posizioni in merito al problema della realtà giuridica denunciando l'insufficienza della «corrente filosofia che induce a intendere la natura come l'intende il naturalista, quasi che una natura fosse

1958; G. Guzzo, *L'atto, non chiusura, ma apertura su ogni realtà*, in "Giornale critico della filosofia italiana", 1964, pp. 459-480; U. Spirito, *La fondazione idealistica della metafisica come scienza*, in Id., *Dal mito alla scienza*, Sansoni, Firenze, 1966, pp. 327-362; A. Capizzi, *Dialogo con Leonardo. Nascita e sviluppi dell'ideale della scienza in Ugo Spirito*, in Aa.Vv., *L'ipotesi di Ugo Spirito*, Bulzoni, Roma, 1973, pp. 37-77; Id., *La filosofia della scienza*, in Aa.Vv., *Il pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 203-211; G. Derossi, *L'identità di scienza e filosofia in Ugo Spirito*, in Aa.Vv., *Ugo Spirito. Filosofo, giurista, economista e la recezione dell'attualismo a Trieste*, a cura di A. Russo e P. Gregoretto, Atti del Convegno di Trieste (27-29 novembre 1995), Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2000, pp. 129-155.

<sup>62</sup> Il richiamo è alla famosa teoria degli "pseudoconcetti"; cfr. B. Croce, *Logica come scienza del concetto puro* (1909), 2 voll., Bibliopolis, Napoli, 1996. Sulla 'filosofia della logica' crociana, cfr. G. Sasso, *Benedetto Croce. La ricerca della dialettica*, Morano, Napoli, 1975; M. Maggi, *La logica di Croce*, in Id., *La logica di Croce e altri scritti*, Bibliopolis, Napoli, 1994, pp. 13-42; Id., *La filosofia di Benedetto Croce*, Bibliopolis, Napoli, 1998; Id., *La fondazione della conoscenza nella filosofia di Croce*, in Id., *Archetipi del Novecento. Filosofia della prassi e filosofia della realtà*, Bibliopolis, Napoli, 2011, pp. 75-102; Id., *Logica come scienza del concetto puro*, in "Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa", Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2016 (reperibile online su [www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

<sup>63</sup> Spirito tenterà di attuare questo programma 'filosofico' principalmente nell'ambito del diritto penale (cfr. *supra*, nota 38) e dell'economia politica. Cfr. U. Spirito, *Storia del diritto penale italiano*, cit. Per quanto concerne le ricerche economico-politiche, Spirito raccoglierà i saggi scritti negli anni '30 in un unico volume del 1970, dal titolo *Il corporativismo*: cfr. U. Spirito, *Il corporativismo* (1970), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009. Sul pensiero economico del pensatore aretino si rimanda, quantomeno, a L. Punzo, *La soluzione corporativa dell'attualismo di Ugo Spirito*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984; F. D'Urso, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, in "Annali. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa", 2, tomo 1, 2011-2012, pp. 189-254; Id., *Ugo Spirito e la corporazione proprietaria*, in "I-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale", 13-14, 2011, pp. 155-166; A. Canziani, *L'economia programmatica nel pensiero di Ugo Spirito*, in Aa.Vv., *Il pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 437-469; M. Finoia, *Ugo Spirito e la «ri-forma» della scienza dell'economia*, in Aa.Vv., *Il pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 481-493.

<sup>64</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 121.

possibile fuori dello spirito»<sup>65</sup>, rigettando l'erronea tendenza a concepire l'oggetto scisso dalla dinamica comprendente del soggetto che lo interpreta. In tal caso, la visione "naturalistica" è implicitamente associata, oltre che ad una certa forma (per lui errata) di speculazione filosofica di indole empiristica e positivistica, anche all'operare della scienza del diritto, che tende a vedere il proprio oggetto come qualcosa di esterno rispetto al processo storico-culturale in cui è immerso<sup>66</sup> e, quindi, in modo separato dalle capacità di 'modellazione' e di rielaborazione dottrinale che la riflessione giuridica su di esso è in grado di esercitare<sup>67</sup>. È utile peraltro notare, in via incidentale, come questi aspetti sembrano richiamare una consapevolezza che, seppure in forme diverse, si presenta anche in alcuni filoni del pensiero giuridico contemporaneo, soprattutto in relazione alla necessità di concepire l'oggetto di studio non già come alcunché di indipendente dal soggetto indagante, ma come di un qualcosa a quest'ultimo saldamente correlato, nella coscienza dello stretto legame del diritto con il soggetto interpretante, la cui attività ermeneutica retroagisce sull'oggetto stesso, modificandone la struttura e i caratteri principali<sup>68</sup>.

Gentile prosegue, poi, sostenendo che il diritto è il momento strettamente obiettivo del volere, in netta contrapposizione rispetto al soggetto volente: chi vuole,

<sup>65</sup> Ivi, p. 122.

<sup>66</sup> Il diritto «rappresenta una "costruzione" ermeneutica intorno a un nucleo di realtà. L'elaborazione del concetto di diritto non è il semplice riconoscimento di un fenomeno, magari oscuro e difficilmente decifrabile, la chiarificazione e l'esplicitazione dell'esistente. Essa è la "formazione" dell'ente diritto attraverso un intervento dello studioso che interpreta e seleziona in guisa al contempo creativa e passiva, né come pura invenzione né come pura recezione. Il diritto non è un "dato" ma un "costruito" su un'ossatura reale la quale va rispettata [...]» (F. Bonsignori, *Concetto di diritto e validità giuridica*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 175-176).

<sup>67</sup> Su questo tema: V. Villa, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, Giuffrè, Milano, 1984.

<sup>68</sup> Con riguardo a tale prospettiva "dinamica" tra soggetto (indagante) ed oggetto (indagato), si trovano spunti interessanti nella visione 'costruttivistica' di Vittorio Villa (cfr. V. Villa, *Costruttivismo e teorie del diritto*, Giappichelli, Torino, 1999), nonché nell'approccio filosofico dell'ermeneutica giuridica, che cerca di opporsi ad una lettura del dato 'giuridico' come mero «oggetto d'esperienza isolabile e descrivibile», scisso dalla dimensione dell'agire pratico (F. Viola, G. Zaccaria, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 32). Su questo aspetto, spese parole di riconoscimento anche lo stesso Uberto Scarpelli, il quale affermò che «L'idealismo rappresentò senza dubbio, con la sua reazione al positivismo, un grande progresso. Vi sono acquisizioni, ad esso dovute, che sono diventate elementi essenziali di una moderna *mens* filosofica. Così la consapevolezza che il conoscere, ed il conoscere giuridico, non è una progressiva adeguazione ad un dato preesistente ed indipendente, ma un processo costitutivo insieme del soggetto e dell'oggetto nelle articolazioni del suo svolgimento; così la coscienza storicistica che determina il modo più maturo di accostarsi ai problemi del diritto e della scienza e dell'esperienza giuridica» (U. Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Nuvoletti, Milano, 1953, p. 10, ora in Id., *Filosofia analitica del diritto*, a cura di A. Pintore, ETS, Pisa, 2014, pp. 35-127). Il tema richiama, seppur in forme filosofiche molto distanti, anche la stessa idea di Ronald Dworkin (1931-2013) del diritto come concetto 'interpretativo'. Cfr. R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1977; Id., *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1986; Id., *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2011.

infatti, non vuole una legge *astratta*, «pura universalità senza relazione»<sup>69</sup>, ma l'esercizio del volere ha un'appendice nella concretezza dei rapporti di esistenza. Tale dimensione 'astraente' può tutt'al più svolgere una funzione di schema provvisorio, di formula o definizione, ma nessun valore realmente pratico. Una legge non è concepibile se non nella particolarità del suo farsi e del suo porsi. Lo spazio connettivo tra particolarità ed universalità, ossia l'incontro tra l'oggettività del dato giuridico e l'attività ermeneutico-applicativa del soggetto agente, conduce alla configurazione della legge come *azione giuridica*: «L'unità della particolarità della singola volizione e della universalità della legge costituisce l'individualità dell'azione giuridica. Chi dice legge dice dunque, né più né meno, azione giuridica»<sup>70</sup>. Gentile è portato, cioè, a porre l'accento sulla 'azione giuridica' al fine di sottolineare l'incapacità del dato normativo, generale ed astratto, di guidare effettivamente l'individuo nella condotta pratica quotidiana. Il soggetto, facendo propria la norma, ne scioglie, in un certo senso, la mera astrattezza, per specificarla in una concreta azione individuale, che si dimostra essere l'effettiva e "reale" dimensione dei rapporti giuridici intersoggettivi. Ciò, ovviamente, al prezzo di perdere di vista proprio la funzione che il diritto tende a svolgere grazie alla sua dimensione astratta e "generalizzante".

Il pensatore di Castelvetro ribadisce questo concetto in termini ancor più tecnico-filosofici (e in parte più oscuri, nonché meno chiari terminologicamente) laddove afferma che, nella varietà delle singole determinazioni che si manifestano nel processo storico, la volontà pur restando una si sdoppia come volontà volente e volontà voluta: il diritto è, appunto, *volontà-voluta* giacché nel processo della volontà, prescindendo dal soggetto, si tende a considerare il solo momento oggettivo. Questa dinamica tra volontà volente e volontà voluta, dove quest'ultima assurge a ruolo, necessario, di *limite*, incipit di affermazione per il libero volere, fonda e spiega la storia del diritto (l'origine spontanea della consuetudine, la lotta tra il vecchio e il nuovo diritto, nonché l'abrogazione, la decadenza e la rivoluzione). La *volontà-voluta* è ciò che poco sopra si configurava come diritto generale e astratto, il quale costituisce, periodicamente, il prodotto ("anti-storico", si potrebbe dire) in grado di generare il bisogno di rinnovamento per la produzione di nuove leggi, maggiormente coerenti con le esigenze del nuovo tempo storico.

Il filosofo trapanese, così, seguita confermando il momento *provvisorio* del "giure", dacché questo non si manifesta finché non c'è una legge, ma che, una volta «riconosciuta quale limite o determinazione dell'indeterminata libertà», non c'è più quando «il soggetto supera questa prima immediata opposizione tra sé e il suo limite, operando e facendo sua la legge»<sup>71</sup>. Il terreno proprio del diritto è questo

<sup>69</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 122.

<sup>70</sup> Ivi, p. 123.

<sup>71</sup> Ivi, p. 125. L'accento posto da Gentile sulla necessità di "interiorizzazione" della legge e l'importanza attribuita al ruolo del soggetto nella fase (in senso lato) ermeneutico-attuativa del diritto sembra avvicinare, su questo fronte, le posizioni di Gentile a certe visioni antiformalistiche. In realtà, però, l'opposizione alla legge è solo momentanea e provvisoria, perché il valore della norma legislativa è

*incontro-scontro*; il movimento del diritto, del suo progresso, deriva dal «divergere dell'universalità del soggetto dall'universalità della volontà che una legge presuppone»<sup>72</sup>. La giustizia ideale è misura della giustizia reale come «giustizia che preme sullo stesso sistema delle azioni giuridicamente regolate, è diritto essa stessa, la cui forza reale e positivamente limitatrice della volontà singola nasce dalla stessa energia con cui si afferma nella sua idealità»<sup>73</sup>.

Gentile sottolinea la caratterizzazione *astratta* precedente ad ogni specifica determinazione, la quale si riversa nella meccanicità e necessità dell'ingranaggio giuridico che, privato di tali caratteri, cessa di esser diritto. Nel momento in cui il diritto, però, viene riconosciuto e sintetizzato nell'atto puro, esso diviene attività *morale*. La coincidenza tra libertà (dell'individuo) e diritto (oggettivo) integra, appunto, l'operare morale. Rimane, tuttavia, il problema di capire, una volta che il diritto venga sintetizzato nell'azione individuale, in quali termini esso possa continuare a svolgere una concreta funzione di coordinazione sociale che non sia quella compiuta attraverso l'inglobamento, rigido ed autoritario, da parte dello Stato.

Dal paragrafo nove l'argomentazione gentiliana si va indirizzando, così, verso il piano politico-statuale. Gentile parte dalla considerazione che il *popolo*, in quanto tale, detiene la capacità di esprimersi politicamente. La volontà del popolo ha il suo fondamento nella (auto)coscienza, capace di attribuirle il crisma della *personalità*. Perciò, la volontà del popolo non ha alcunché di astratto, ma detiene una sua moralità. Allorché il popolo, con la sua volontà, si percepisca come nazione, diviene Stato<sup>74</sup>.

destinato ad essere successivamente riaffermato, in termini etici, con l'integrazione della legge stessa all'interno del processo statale. Ad ogni modo, la rilevanza del momento interpretativo, pur rimanendo ambigua nel pensiero gentiliano, è dimostrata da taluni sviluppi che ne sono stati forniti da alcuni epigoni del neoidealismo italiano, come si riscontra, ad esempio, nel pensiero di Guido Calogero (1904-1986) o, altresì, nell'attenzione per la questione del 'formalismo' posta dalla critica filosofica di Angelo Ermanno Cammarata (1899-1971). Cfr. G. Calogero, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione* (1937), Cedam, Padova, 1964; A. E. Cammarata, *Formalismo e sapere giuridico. Studi*, Giuffrè, Milano, 1963. Sul pensiero giuridico di Calogero si veda S. Bolognini, *Alle radici della teoria dell'argomentazione giuridica. Il pensiero di Guido Calogero in rapporto alle odierne epistemologie e metodologie del diritto*, Pubblicazione dell'I.S.U. - Università Cattolica, Milano, 1987. Sulla riflessione teorico-giuridica di Cammarata, si rimanda a C. Palumbo, *Sul pensiero filosofico-giuridico di A. E. Cammarata. Dalla legalità alla giustizia nel 'formalismo' giuridico*, Giappichelli, Torino, 2017; T. Serra, *Angelo Ermanno Cammarata. La critica gnoseologica della giurisprudenza*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1988.

<sup>72</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 126.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> Sul problema del rapporto tra Stato e nazione in Gentile, specialmente in relazione alla sua genesi iniziale, si rinvia a M. Cicalese, *La formazione del pensiero politico di Giovanni Gentile*, cit., in particolare pp. 177-234. Il tema della realtà statale quale momento "formante" ed "ordinante" della 'materialità' del popolo (e/o della nazione) costituisce un problema ricorrente nella "vulgata" della destra radicale italiana del secondo dopo guerra, dimostrando, in tal senso, qualche elemento teorico comune con la riflessione gentiliana. Al contempo, su altri fronti della discussione - segno di un rapporto storicamente controverso e contraddittorio - si consumerà un netto distacco ideologico-

Ma cosa intende Gentile per ‘nazione’? Per capirlo dobbiamo fare un breve cenno all’opera filosofico-politica postuma, *Genesi e struttura della società*. Nel capitolo dedicato allo Stato egli distingue tra ‘nazione’ e ‘materia della nazione’: la *materia* è l’insieme degli attributi di carattere linguistico, culturale, etnico, religioso, tradizionale; la *nazione* è il popolo che assume autocoscienza di questi caratteri come «contenuto costitutivo della propria essenza spirituale»<sup>75</sup>, facendone un oggetto della propria volontà. Ma tale volontà, nella sua attualità concreta, è lo Stato. Nazione e Stato, pertanto, si congiungono divenendo tutt’uno. Allo stesso modo, anche lo Stato e la politica risultano legati da un nesso indissolubile. Lo Stato si realizza e si esaurisce nella *volontà con cui si attua*, in «tutto quel complesso di azioni, che sono la politica dello Stato»<sup>76</sup>. Gentile non riesce a sostanzializzare il concetto di Stato e ad interpretarlo come una mera ipostasi, immobile nella sua fissità, ma sente l’esigenza di concepirlo come processo di volontà: lo Stato è *volontà politica*. Lo studio dello Stato nella sua dimensione empirica è sì utile, ma non restituisce alcunché in relazione alla sua essenza, al suo principio fondante. È possibile notare come l’elemento più complesso a livello ermeneutico sia costituito dalla

politico: cfr. J. Evola, *Lo Stato organico. Scritti sull’idea di Stato. 1934-1963*, a cura di A. Barbera, Controcorrente Edizioni, Napoli, 2004, nonché Id., *Gli uomini e le rovine* (1953), Edizioni Mediterranee, Roma, 2001, pp. 75 ss., in cui si fa riferimento al ruolo fondativo dello ‘Stato’ quale “soggetto” dominatore della labile conformazione strutturale dei concetti (e dei fenomeni) di popolo, nazione, patria, società. Per una critica interna alla influenza della ideologia “sociale” gentiliana, si veda J. Evola, *Gentile non è il nostro filosofo*, in “Ordine Nuovo”, I, 4-5, 1955, pp. 25-30 e Id., *Gli uomini e le rovine*, cit., pp. 119 ss. Per una ricostruzione del pensiero evoliano, nell’ampia bibliografia, si rimanda a titolo introduttivo e con riguardo all’aspetto filosofico-politico a: F. Cassata, *A destra del fascismo. Profilo politico di Julius Evola*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; P. Di Vona, *Metafisica e politica in Julius Evola*, Edizioni di Ar, Padova, 2000; F. Germinario, *Tradizione Mito Storia. La cultura politica della destra radicale e i suoi teorici*, Carocci, Roma, 2014, pp. 55-99; M. Lenci, *A destra oltre la destra. La cultura politica del neofascismo italiano, 1945-1995*, Pisa University Press, Pisa, 2012, pp. 9-31; M. Veneziani, *Julius Evola tra filosofia e tradizione*, Ciarrapico, Roma, 1984. Sotto il profilo giuridico, si rinvia a E. Ferri, *L’individuo assoluto di Julius Evola e la critica del diritto naturale*, in “Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali”, XLVII, 1, 2013, pp. 51-62. In termini più ampi sulla filosofia politica del radicalismo italiano di ‘destra’: N. Bobbio, *Per una definizione della destra reazionaria*, in “Belfagor”, VI, 1983, pp. 655-668; F. Ferraresi, *Da Evola a Freda. Le dottrine della destra radicale fino al 1977*, in Aa.Vv., *La destra radicale*, a cura di F. Ferraresi, Feltrinelli, Milano, 1984, pp. 13-53; F. Germinario, *Da Salò al governo. Immaginario e cultura politica della destra italiana*, Bollati Boringhieri, Torino, 2005; Id., *Tradizione Mito Storia. La cultura politica della destra radicale e i suoi teorici*, cit.; M. Lenci, *A destra oltre la destra. La cultura politica del neofascismo italiano*, cit. Per un inquadramento generale del tema delle connessioni fra Stato e ‘nazione’, invece, si rimanda a: M. Albertini, *Lo Stato nazionale*, Giuffrè, Milano, 1960; A. Giddens, *The Nation-State and Violence*, University of California Press, Berkeley (California), 1987; E. Renan, *Che cos’è una nazione? (e altri saggi)*, trad. it., Donzelli, Roma, 2004; M. Cossutta, *Stato e nazione. Un’interpretazione giuridico-politica*, Giuffrè, Milano, 1999; P. Costa, *Nazione, diritti, Stato*, in “Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional”, 7, 2012, pp. 45-56.

<sup>75</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica* (1946), Le Lettere, Firenze, 2003, p. 57.

<sup>76</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 128.

congiuntura, che in Gentile è ferma e inamovibile, tra morale, politica e Stato. Lo Stato si riduce alla volontà politica proprio perché esso è la rappresentazione del fluire etico e, in quanto tale, non può non comprendere anche il momento politico-decisionale.

Ma qual è, quindi, il *volere concreto* del popolo? Gentile interpreta il volere del popolo, seguendo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), come *volere comune*. Qui, tuttavia, il discorso di Gentile si fa maggiormente nebuloso, laddove per giustificare tale volere *comune* promuove un tentativo di radicale immanentizzazione della volontà dello Stato all'interno della volontà dell'individuo. Egli dice dove risiede tale volontà statale, e cioè nella coscienza del singolo e nella costruzione della personalità, ma contenutisticamente tale volere comune rimane di oscura decifrazione. Proseguendo, infatti, il filosofo trapanese opera una serie di assimilazioni terminologiche non affatto scontate: «il volere del popolo [...] è il volere stesso dell'individuo nel suo valore universale, o di popolo. Volere concreto, unità di volontà volente e di volontà voluta, di libertà e di diritto [...]»<sup>77</sup>. Si arriva così al punto nevralgico, nei *Fondamenti*, dei rapporti fra diritto e Stato. Dal momento che lo Stato si esprime nella *volontà politica*, esso, nel processo della sua volontà, è politica e lo Stato «creando la realtà politica, crea quell'elemento di questa realtà, che è il diritto»<sup>78</sup>. La storia del diritto è immersa nella vita politica del popolo, in un rapporto di 'partecutto'. Il diritto è il prodotto di questo processo. Prodotto, tuttavia, che si vivifica nella relazione con il fluire della politicità che, in quanto tale, rende vitale il diritto il quale, altrimenti, perirebbe nella sua astrattezza. La conclusione è, quindi, inevitabile: dato il rapporto necessario che lega diritto e Stato (e/o politica) «non è pensabile forma di diritto che *non sia la proiezione di una forma di Stato*»<sup>79</sup>.

Il diritto, dunque, perde i suoi caratteri di autonomia per rispondere ad esigenze ulteriori che, inizialmente, erano rappresentate dalla dinamica della moralità e dalla sua tendenza assorbente e, successivamente, dalla capacità includente dello Stato, eticamente strutturato, che incorpora il momento giuridico, diminuendone il suo valore assiologico e la sua centralità per l'esperienza del soggetto. Allo Stato rimane, così, la "parola ultima", inibendo ulteriori possibilità di concettualizzazione del 'giuridico' sganciate da un'ottica unilateralmente statualistica, e facendo riemergere la sensazione di una condizione di subordinazione del diritto rispetto alla potenza della realtà politica organizzata, sempre protesa verso un continuo processo di appropriazione e di "conquista" del terreno della giuridicità.

Per rendere più chiara questa stretta congiunzione fra Stato e diritto Gentile fa l'esempio (non casuale teoreticamente, ancorché mosso dal contesto storico) del diritto e dello Stato corporativo - implicitamente ponendo, peraltro, il problema cruciale del nesso tra una elaborazione concettuale del modello teoretico di Stato e

<sup>77</sup> Ivi, p. 130.

<sup>78</sup> Ivi, p. 130 (corsivo mio).

<sup>79</sup> Ivi, p. 131 (corsivo mio).

le sue concrete forme di manifestazione storica<sup>80</sup> – dichiarando che «Cambia il contenuto del diritto in funzione del nuovo atteggiamento dello Stato. Il quale con la corporazione nega il particolarismo e individualismo liberale dell'economia, ossia dell'astratto momento dell'interesse. Conserva bensì l'individuo, come centro dell'interesse [...] ma, approfondendo il concetto dell'interesse, ossia il concetto stesso dell'individuo, scorge e riconosce i legami essenziali dell'individuo con la società nazionale, e instaura [...] la coscienza dell'universalità immanente alla volontà dello stesso individuo: solleva cioè l'individuo dalla sua empirica particolarità all'universalità essenziale che conferisce alla sua azione un valore morale e perciò politico», cosicché «*Il carattere corporativo del diritto è un riflesso del carattere più schiettamente morale e politico dello Stato*»<sup>81</sup>. Se il concetto di Stato, dunque, asurge teoreticamente a protagonista relegando il diritto ad un ruolo episodico, lo Stato corporativo costituisce, invece, la proiezione fenomenica del suddetto concetto ed il suo invero storico.

Giova ravvisare che il problema dello Stato corporativo – oggetto di limitata attenzione e in forma occasionale da parte di Gentile – è stato obiettivo di una più precisa chiarificazione, in stretto dibattito con altri autori degli anni '30 del secolo scorso, da parte di due dei maggiori allievi del filosofo siciliano: Ugo Spirito<sup>82</sup> e Arnaldo Volpicelli<sup>83</sup>. L'idea dello Stato corporativo, infatti, costituisce il dispositivo

<sup>80</sup> Sul problema generale del corporativismo, anche nei suoi rapporti con l'idealismo, cfr. I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Giuffrè, Milano, 2007, in particolare pp. 167-189; su corporativismo e scienza del diritto, Id., *Corporativismo e scienza del diritto: interpretazioni a confronto*, in Aa.Vv., *Economia e Diritto in Italia durante il fascismo*, cit., pp. 113-127. Sulle relazioni tra dimensione storicizzata dello Stato e prospettiva teorica si veda F. Petrillo, *Diritto e volontà dello Stato in Giovanni Gentile*, cit., pp. 16 ss e 109 ss.; Id., *La teologia dello Stato di Giovanni Gentile*, in Aa.Vv., *Filosofia dello Stato e scienza della logica*, cit., p. 99 (corsivo nel testo): «La definizione della statualità in Gentile è, in effetti, sempre al di là delle manifestazioni concrete dello Stato che si realizzano storicamente, seppure non le nega mai come fatto storico, perciò essa non si risolve in una *teoresi*, che voglia assorbire le sue valenze pratico-politiche, né si sublima, [...] tutta, in una religione». Sul tema cfr. anche le riflessioni contenute in A. Lo Schiavo, *La filosofia politica di Giovanni Gentile*, cit., pp. 193-278.

<sup>81</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., pp. 131-132 (corsivo mio).

<sup>82</sup> Spirito, da iniziale sostenitore dell'attualismo con gli anni se ne distaccherà parzialmente, seppur mai realmente e totalmente abbandonandolo, ma comunque integrandolo attraverso letture filosofiche autonome. Già nel 1937, però, con l'opera *La vita come ricerca*, si arriverà ad una prima importante frattura con Giovanni Gentile; cfr. U. Spirito, *La vita come ricerca* (1937), Luni editrice, Milano, 2000. Sul complessivo percorso speculativo di Ugo Spirito si vedano A. Negri, *Dal Corporativismo comunista all'Umanesimo scientifico. Itinerario teorico di Ugo Spirito*, Lacaita, Manduria, 1964; L. Di Stefano, *Ugo Spirito. Filosofo, giurista, economista*, G. Volpe Editore, Roma, 1980; G. Dessì, *Ugo Spirito. Filosofia e rivoluzione*, Luni Editrice, Milano, 1999; A. Russo, *Ugo Spirito: dal positivismo all'antiscienza*, Guerini, Milano, 1999; D. Breschi, *Spirito del Novecento. Il secolo di Ugo Spirito dal fascismo alla contestazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010; F. D'Urso, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, cit.

<sup>83</sup> A. Volpicelli, *Corporativismo e scienza giuridica*, Sansoni, Firenze, 1934, p. V. Per un inquadramento della dottrina giuridico-politica di Volpicelli, si vedano G. Franchi, *Arnaldo Volpicelli. Per una teoria dell'autogoverno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; F. D'Urso, *Logica e Storia*.



teorico per giungere, nella prassi, a superare il dualismo tra individuo e Stato<sup>84</sup>, attraverso l'impostazione di un sistema gerarchico che veda la valorizzazione dell'individuo in un complessivo assetto di autorità e subordinazione. In questa sede, tuttavia, rimanendo le finalità del presente lavoro interne al pensiero gentiliano, è necessario tener distinto ciò che dagli scritti del filosofo siciliano risulta desumibile dal punto di vista testuale rispetto a ciò che, invece, rappresenta una continuazione dottrinale che rinvia all'universo di discorso dell'attualismo filosofico.

#### 4. IL RUOLO DELLO STATO E LA POSIZIONE DEL DIRITTO IN «GENESI E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ»

Il problema del diritto nell'opera postuma di Giovanni Gentile assume dei contorni peculiari giacché si inserisce in un progetto speculativo più ampio volto ad inquadrare lo Stato, quale rappresentante dell'intero processo della storia, nelle molteplici relazioni con le più varie attività umane. Scorrendo l'indice del volume è possibile constatare l'assenza, nelle varie dicotomie che lo strutturano, della bipartizione 'Stato-diritto'. Lo Stato è esplicitamente accostato all'economia, alla religione, alla scienza; è esaminato il problema della politica in un'ottica più complessiva rispetto al capitolo ad essa dedicato all'interno dei *Fondamenti*, che si è visto essere fortemente incentrato sull'inquadramento del diritto come prodotto della

*L'attualismo giuridico di Arnaldo Volpicelli*, in "Etica & Politica/Ethics & Politics", XXII, 1, 2020, pp. 473-489. Un altro teorico del corporativismo, ancorché non riconducibile in modo integrale agli insegnamenti gentiliani, essendo inquadrabile, piuttosto, all'interno di una più ampia corrente di matrice idealistica e crociana, è Widar Cesarini Sforza (1886-1965), che nel 1931 pubblicherà un volume intitolato *Corso di diritto corporativo*, a cui faranno seguito, negli anni '30, a testimonianza di un certo successo editoriale dell'opera, ulteriori edizioni (W. Cesarini Sforza, *Corso di diritto corporativo* (1931), Cedam, Padova, 1935). Sulla complessiva traiettoria speculativa di Cesarini Sforza si rinvia, per una prima approssimazione, a P. Costa, *Widar Cesarini Sforza: 'illusioni' e 'certezze' della giurisprudenza*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 5-6, 2, 1975-1976, pp. 1031-1095; U. Scarpelli, *La «filosofia del diritto» di Widar Cesarini Sforza*, in "Rivista di diritto civile", 2, 1959, pp. 353-365; A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, cit., pp. 214-265.

Come che sia, vi è da rilevare che la filosofia del diritto (neo)idealistica, a cavallo fra le due guerre mondiali, nonostante le diverse premesse generali (di orientamento gentiliano o di origine crociana) rivelava, invero, una maggiore affinità rispetto a quanto potesse superficialmente sembrare, se è vero, come è stato accuratamente notato, che, quali che fossero le presupposizioni di fondo (gentiliane, o crociane, appunto) «la caratteristica saliente della "dottrina italiana", cioè della filosofia giuridica italiana di ispirazione idealistica più viva ed importante nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, era stata [...] quella di utilizzare motivi profondamente comuni ad entrambi gli esponenti dell'idealismo italiano; mettendo tali motivi a contatto con un'esperienza concreta: quella giuridica, che i primi avrebbero profondamente trasformata [...] ma dalla quale sarebbero usciti non meno profondamente trasformati» (A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, cit., p. 266).

<sup>84</sup> Su questo problema si rinvia a L. Punzo, *La soluzione corporativa dell'attualismo di Ugo Spirito*, cit. Di estremo interesse la prospettiva tracciata da P. Costa, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuridicità del fascismo*, cit., in particolare pp. 118-129.

volontà politica; tuttavia, anche in *Genesi e struttura della società* Gentile dedica spazio al diritto concependolo, ancora, in stretta relazione con la sfera politico-statuale, in congiunzione con gli esiti delle analisi condotte ad inizio anni '30, concretizzatesi nei capitoli aggiuntivi ai *Fondamenti*, a cui è stato più volte fatto riferimento in questa sede.

Nel paragrafo terzo del capitolo VI, dedicato appunto a 'Lo Stato', viene enunciata, ancora una volta, l'intrinseca correlazione tra prodotto giuridico, nella forma del 'jus', e volontà statale: «La volontà dello Stato è diritto (pubblico o privato, secondo che regola i rapporti tra Stato e cittadini, o tra cittadini e cittadini)»<sup>85</sup>. Il prodotto di tale volontà coincide dunque con il diritto *positivo*. Il diritto si pone, pertanto, nell'ultima opera di Gentile, come eminente prodotto dell'ente statale e non sfugge alla teorizzazione classicamente giuspositivista<sup>86</sup>. Al di là, infatti, di possibili superfetazioni interpretative, gli enunciati con cui il filosofo si esprime appaiono chiari al lettore e non sembrano lasciare troppi dubbi circa l'idea che il diritto per eccellenza sia il diritto positivo statale, anche se, in alcuni casi, Gentile si riferisce al prodotto giuridico statale con il termine 'legge', altre volte, invece, con il termine 'diritto', talora distinguendoli, talvolta interpretandoli come sinonimi.

Retrocedendo temporalmente, è possibile notare che, in un passo dei *Fondamenti*, Gentile, citando Thomas Hobbes (1588-1679), distingue tra *jus* e *lex*<sup>87</sup>,

<sup>85</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 58.

<sup>86</sup> Il pensiero giuridico gentiliano si situa - seguendo la famosa tripartizione bobbiana del positivismo giuridico come 'metodo', 'teoria' e 'ideologia' - nella traiettoria giuspositivistica in parte sul piano della 'teoria' e, maggiormente, dal punto di vista dell'ideologia della giustizia. È fuori dalla visione gentiliana qualsivoglia forma di giuspositivismo 'metodologico', essendo la realtà pratica, per Gentile, sempre essenzialmente etico-trascendentale: sia dal lato gnoseologico (e, dunque, conoscitivo), sia sotto il profilo ontologico. Il pensatore siciliano combina, così, una sorta di cognitivismo etico in ambito morale che, rimanda, *lato sensu*, a certe forme di *non-positivismo*, con tratti, invece, tipicamente giuspositivistici sul piano teorico (statualismo) e ideologico (obbedienza assoluta alla legge dello Stato). Cfr. N. Bobbio, *Aspetti del positivismo giuridico*, in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., pp. 84-106, in particolare pp. 87 ss. Su questa problematica hanno posto la dovuta attenzione A. Pinazzi, *Attualismo e problema giuridico*, cit., pp. 27-28; B. Troncarelli, *Diritto e politica nella problematica del neoidealismo italiano*, cit., pp. 233-258; in generale, Id., *Dialettica e logica sociale nella prospettiva della complessità*, cit.; Id., *Complessità dilemmatica*, cit.

<sup>87</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 89. Il passo citato da Gentile è ripreso dal *De Cive*, cap. XIV, par. 3: «*multum interest inter legem et ius; lex enim vinculum, ius libertas est, differuntque ut contraria*». Cfr. T. Hobbes, *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino* (1642), trad. it. ed a cura di T. Magri, Editori riuniti, Roma, 2005, p. 154 (corsivo nel testo): «Vi è dunque molta differenza tra *legge* e *diritto*: la *legge* è *vincolo*, il *diritto* è *libertà*; essi differiscono come cose contrarie». Cfr. D. Faucci, *La filosofia politica di Croce e di Gentile*, cit., pp. 124-125. Sul rapporto tra *ius* e *lex* all'interno della determinazione del concetto di diritto in Hobbes si rinvia al lavoro di T. Gazzolo, *Ius/Lex. Hobbes e il diritto naturale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, nonché, sul tema gentiliano, sempre a T. Gazzolo, *Giovanni Gentile e l'idea del diritto*, cit., pp. 725-726, ove si cerca di delineare la possibilità di un'articolazione della relazione tra *volontà-volente* e *volontà-voluta* non già, e non tanto, come espressione della dialettica fra diritto e morale (tra moralità e legge *astratta*), quanto, piuttosto, quale «rapporto interno alla giuridicità» stessa (nella dinamica, appunto, di *ius* e *lex*), nel tentativo di scongiurare l'esito, rischioso, della integrale riduzione del diritto al mero 'fatto'.

sembrando attribuire un senso più alto alla sfera complessiva del diritto rispetto alla positività della legge data; altre volte, sempre nei *Fondamenti*, diritto e legge vengono assimilati nella loro comune astrattezza<sup>88</sup>, fino a costituire significato sinonimico, dal momento che valore realmente speculativo è assunto esclusivamente dal concetto di ‘azione giuridica’<sup>89</sup> a cui entrambi i termini vanno, in fin dei conti, ridotti, e la cui locuzione testimonia, peraltro, la necessità di interpretare il diritto nella stretta dialettica di congiunzione con lo Stato, dall’alto, e con l’individuo, dal basso.

La ‘positività’, ad ogni modo, non è carattere intrinseco e specifico della sola legge *giuridica*. Gentile conferisce tale attributo anche alla legge *morale*. Egli può equiparare legge giuridica e legge morale nella comune *positività*. La positività a cui allude Gentile è la *determinatezza* che la legge possiede in quanto tale. Il pensatore siciliano utilizza il termine ‘positivo’ come concetto speculativo, come prerogativa e connotato della ‘legge’ intesa in senso ampio. Se la legge non fosse determinata, se non si imponesse alla coscienza, non sarebbe legge, sarebbe qualcos’altro. Tuttavia, vi è una positività, all’interno di questo concetto generale, che è specifica del diritto *statuale*, ed è «quella positività che traluce anche nel concetto etimologico di “Stato”: che non è quello che si attua ora, ma quello che si è attuato, e *sta*. E deve stare, con la sua autorità riconosciuta [...] con le sue leggi certe, con la sua forza che le rende esecutive e ne impedisce la violazione»<sup>90</sup>. Tale volontà dello Stato non è la volontà che dicesi ‘in atto’ ma una volontà *già posta, già voluta*, manifestatasi in mondo chiaro e semplice. Ritorna, ancora una volta, il ruolo di *limite* del diritto. Tale ruolo, pur necessario, è tuttavia destinato ad essere superato. Il limite con cui si scontra la volontà morale viene al contempo *negato e conservato*, cioè a dire: posto e riconosciuto. Tale atto di riconoscimento inverte il *limite* in *auto-limite*, rappresentando un *punctum dolens* nella teoria giuridico-statuale gentiliana: il prodotto dello Stato

<sup>88</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 122.

<sup>89</sup> Cfr. *supra*, par. § 3.

<sup>90</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 58 (corsivo nel testo). Gentile offre un’etimologia di ‘Stato’ che, ovviamente, non può essere in questa sede totalmente accolta, in ragione delle non semplici ipotesi di ricostruzione che ne sono a fondamento e che lasciano vari spazi aperti. Per un primo inquadramento del tema, ci si limita a rinviare a G. Solari, *La formazione storica e filosofica dello Stato moderno* (1930), Giappichelli, Torino, 1962; R. Orestano, *Frammento su ‘Stato’*, in Id., *‘Diritto’: incontri e scontri*, il Mulino, Bologna, 1981, pp. 439-447; C. Galli, *Lo Stato come problema storico-politico. Osservazioni su alcuni recenti contributi*, in “Il Mulino”, 1, 1983, pp. 111-131; N. Bobbio, *Stato, potere, governo*, in Id., *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico* (1985), Einaudi, Torino, 1995, pp. 43-125; M. Fioravanti, *Stato: dottrine generali e storiografia*, in Id., *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 9-104; P. Costa, *Lo Stato immaginario*, cit.; G. Miglio, *Genesi e trasformazioni del termine-concetto ‘Stato’*, a cura di P. Schiera, Morcelliana, Brescia, 2007; N. Matteucci, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi* (1993), il Mulino, Bologna, 2011.

è il diritto nella sua fissità ed astrattezza<sup>91</sup> ed i rapporti, pertanto, fra diritto e Stato si riducono, ancora una volta, ad una relazione formale fra *generante* e *generato*<sup>92</sup>.

In questo senso, Gentile sembra situarsi all'interno di quel processo di rivisitazione semantica del concetto di 'Stato di diritto', che negli anni '30 del Novecento era stato oggetto di dibattito all'interno della giuspubblicistica fascista e obiettivo di una più ampia interrogazione teorica volta a ricercare nuovi fondamenti allo Stato quale figura istituzionale storicamente esistente, nel tentativo di superare le logiche, egualmente astratte, del liberalismo classico e del socialismo, in chiave critica dei regimi parlamentaristici<sup>93</sup>. A tale riguardo, anche Gentile si posiziona all'interno di una più ampia tendenza di critica dell'individualismo liberale che, del resto, si era manifestata anche nella stessa dottrina italiana del diritto pubblico della prima metà del secolo scorso<sup>94</sup>, seppur giuridicamente declinata. Era, peraltro, proprio la prospettiva giuridica che il pensatore di Castelvetrano reputava insufficiente, perché «si muove[va] solo sul piano giuridico, mentre il diritto è espressione di una sfera esistenziale più ampia, la *volontà politica* dello Stato»<sup>95</sup>.

Lo Stato di Gentile può definirsi, più che Stato di diritto, Stato 'giuridico'<sup>96</sup>: in tal senso, la legge non sarebbe «un unilaterale comando al suddito», ma, piuttosto, un provvedimento d'ordine che lo Stato rivolge a se stesso, nel suo «continuo e indelegabile organizzarsi e procedere giuridicamente»<sup>97</sup>. Lo Stato esiste in quanto si organizza giuridicamente, producendo diritto: «in virtù dell'*atto legislativo* in cui lo

<sup>91</sup> Cfr. L. Basile, *La mediazione mancata. Saggio su Giovanni Gentile*, Marsilio, Venezia, 2008, pp. 142-143: «lo Stato si manifesta quale esplicitazione della "realtà spirituale" in ordine a cui il diritto si tipizza, nella sua precipua determinazione normativa-regolativa, in quanto "astratto", poi organicamente ed intrinsecamente riassorbibile nello Stato stesso, stante il suo mostrarsi in guisa di complesso di determinazioni informate da un "volere già voluto", o meglio, della "volontà già realizzata"».

<sup>92</sup> Nell'ottica della filosofia giuridica gentiliana, se a livello 'esterno' e 'formale' il diritto, la politica e la morale risultano strettamente collegati e, dunque, il diritto sembra fare tutt'uno con la morale stessa, da un punto di vista contenutistico la vera scaturigine del diritto sembrerebbe riconducibile non tanto alla morale quanto alla politica, giacché quest'ultima, per grado di universalizzazione e per significato specifico, è ciò che crea il diritto. Mentre la morale è «volere che si universalizza», la politica è «volere già universalizzato»; mentre la morale non ha un oggetto tipico e rappresenta «qualsiasi volere del soggetto», la politica è il «volere indirizzato alla vita statale» (A. Pinazzi, *Attualismo e problema giuridico*, cit., pp. 75-76, in particolare p. 76, nota 108). Se dunque politica e morale dal punto di vista formale risultano correlate, dal punto di vista dei contenuti presentano importanti differenze.

<sup>93</sup> P. Costa, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, cit.; C. Altini, *Individuo, Stato e società in Gentile*, in "Croce e Gentile", cit.; Id., *Gentile e lo Stato etico corporativo*, in "Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa", Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2016, pp. 567-572 (reperibile anche online su [www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

<sup>94</sup> Sulla formazione della giuspubblicistica italiana e i suoi 'capiscuola' si rimanda a M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione*, cit.

<sup>95</sup> C. Altini, *Gentile e lo Stato etico corporativo*, cit., p. 568 (corsivo nel testo).

<sup>96</sup> M. La Torre, *Diritto e concetti di diritto. Modelli e tendenze evolutive*, in Id., *Il giudice, l'avvocato, e il concetto di diritto* (2002), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, pp. 162-163.

<sup>97</sup> A. Volpicelli, *Vittorio Emanuele Orlando*, in "Nuovi studi di diritto, economia e politica", I, 1927-1928, p. 194. Ripreso da P. Costa, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, cit., p. 82.

Stato *realmente* consiste, esso [...] si organizza e costituisce come *ente giuridico*<sup>98</sup>. È in quest'ottica che egli tenta di superare il dualismo tra soggetto e Stato e rifiuta l'ipotesi di un vincolo giuridicamente inderogabile all'attività dello Stato stesso, riducendo la giuridicità statale al processo della sua storica esistenza. Lo Stato gentiliano, in sostanza, è lo Stato che si realizza e si esprime attraverso la forma giuridica e, dunque, viene rimossa ogni valenza decisiva al diritto quale fondamentale strumento di limite all'esercizio arbitrario del potere politico, originando una faglia di enorme problematicità dal punto di vista filosofico-concettuale, giacché tale continuo tentativo di ricondurre il diritto alla concretezza della sua politicità e alla forma-Stato ne fa scaturire una forte impressione di vaporizzazione del concetto stesso all'interno delle maglie della statualità che, non è un caso, si esacerba, complicandosi, laddove subentra la dinamica del riconoscimento, da parte dell'individuo, del valore cogente della legge<sup>99</sup>.

Il diritto, infatti, non può rimanere per Gentile semplice prodotto "astratto", altrimenti non risponderebbe più alle genuine esigenze della vita etico-politica, dovendo pertanto convertirsi, attraverso un 'fisiologico' atto di riconoscimento del cittadino (così spontaneo da non sembrare neanche più effettivamente tale)<sup>100</sup>, nel concreto operare dell'uomo che, proprio in virtù di questa identificazione, si ricongiunge allo Stato confermandone il massimo valore spirituale. È una delle plurime facce costituenti la dimensione, cruciale nella filosofia politico-giuridica attualista, della così detta società '*in interiore homine*' (che Gentile oppone alla società '*inter homines*')<sup>101</sup> o, come viene definita in *Genesi e struttura della società*, della così detta «società trascendentale»<sup>102</sup>. Essa trova il suo baricentro nel complesso e articolato rapporto fra sfera dell'autorità e ruolo dell'individuo, nonché nella continua necessità, all'interno del processo spirituale, di obliterazione del 'negativo', nel bisogno di «immanente soppressione dell'elemento particolare»<sup>103</sup>, il quale ultimo può ben sostanziarsi, in un primo momento logico, in termini 'orizzontali', nella figura del

<sup>98</sup> A. Volpicelli, *Vittorio Emanuele Orlando*, in "Nuovi studi", cit., p. 194. Citato da P. Costa, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, cit., p. 82.

<sup>99</sup> Sulla questione del 'riconoscimento', a livello teorico-giuridico, H. Hofmann, *Introduzione alla filosofia del diritto e della politica* (2000), a cura di G. Duso, trad. it. di L. Basso e M. Tomba, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 50 ss.

<sup>100</sup> In quest'ottica, «non v'è *civitas peregrinans*, [...] impegnata nel congiungere "cielo" e "terra", giacché l'adesione di ognuno alla dimensione statale (corrispondibile a Dio) si attua attraverso un quotidiano "plebiscito" che non implica alcun autentico "riconoscimento" perché non prevede alcun *transito* [...], alcuna individuazione di una *distanza determinativo-distintiva*, attingendo, invece, al compatto *ordo* dell'unità *attuale* e *fattuale* del "soggetto assoluto". È in tal senso che la universalità insiede *in interiore homine*; donde si realizza l'autocitisi dell'atto puro e la "medesimezza" pensiero-autocoscienza [...]» (L. Basile, *La mediazione mancata*, cit., p. 166).

<sup>101</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit. 75-76; Id., *Genesi e struttura della società*, cit., pp. 33 ss. Sul punto, si rimanda a A. Pinazzi, «Alterità» e «Società» nella filosofia del diritto di Giovanni Gentile, cit.; L. Basile, *La mediazione mancata*, cit., pp. 165-170.

<sup>102</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 33.

<sup>103</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 75.

cittadino (come 'Altro'), con il quale poter costruire una possibile esperienza comunitaria (nella edificazione del 'Noi', di contro all'Io individualizzante<sup>104</sup> e nel percorso verso la realizzazione del *socius*<sup>105</sup>), e dove il diritto sembra svolgere una funzione fondamentale di 'collante etico', ma anche, e più problematicamente, in termini 'verticali' con l'ente statale, nei cui confronti, tuttavia, si instaura una forma di dialettica trascendentale che, nella sua costante precarietà, incontra alcune notevoli difficoltà dal punto di vista pratico, complicando enormemente siffatto processo di 'immedesimazione'.

Non a caso, il problema emerge proprio laddove tale riconoscimento non risulti possibile: in questo caso le argomentazioni di Gentile si fanno meno chiare. L'elemento cruciale sarebbe costituito dai rapporti fra governanti e governati, tra autorità e libertà. Qual è, a livello giuspubblicistico, lo strumento attraverso cui avviene il sopracitato 'riconoscimento', l'atto di conversione della legge astratta nella volontà (morale) del cittadino? Gentile fa riferimento al dispositivo del *consenso*<sup>106</sup>: come il diritto positivo «è negato nell'attualità dell'azione etica, così ogni opposizione di Governo e governati cade nel consenso di costoro, senza del quale il Governo non si regge»<sup>107</sup>. Delle caratteristiche di questo 'consenso' Gentile parla, facendo riferimento ad una distinzione tra consenso di natura 'coatta' e cioè forzato, imposto con la forza, e 'spontaneo', ovvero sia frutto della più libera scelta dei cittadini. Nel momento in cui si tratta di meglio definire queste ipotesi, però, il pensatore siciliano lascia l'argomentazione sospesa dichiarando che, all'interno di uno Stato, forza e consenso fanno tutt'uno, e che l'uno senza l'altra non possono stare, peccando, tuttavia, di poca perspicuità e lasciando l'esposizione incompleta e lacunosa. Forza e consenso, riflesso, rispettivamente, delle forme di Stato assolutistica e democratica, debbono trovare una loro sintesi dialettica, contemperando gli «opposti principi»<sup>108</sup>.

Nell'affrontare tale questione, Gentile si pone nel cuore di una disputa vertente su uno dei temi più cogenti della riflessione politico-giuridica moderna e

<sup>104</sup> In tal senso sono di estremo interesse le riflessioni contenute in L. Basile, *La mediazione mancata*, cit., pp. 168-169.

<sup>105</sup> «Immanente al concetto di individuo è il concetto di società. Perché non c'è Io, in cui si realizza l'individuo, che non abbia, non seco, ma in sé medesimo, un *alter*, che è il suo essenziale *socius*: ossia un oggetto, che non è semplice oggetto (cosa) opposto al soggetto, ma è pure soggetto, come lui» (G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 33, corsivo nel testo).

<sup>106</sup> Sull'organizzazione del consenso nel regime fascista: A. Acquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* (1965), Einaudi, Torino, 2003; P. V. Cannistraro, *La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media*, trad. it. di G. Ferrara, Laterza, Roma-Bari, 1975; T. M. Mazzatosta, *Il regime fascista tra educazione e propaganda (1935-1943)*, Cappelli, Bologna, 1978; V. De Grazia, *Consenso e cultura di massa nell'Italia fascista: l'organizzazione del Dopolavoro* (1981), trad. it. di P. Negri, Laterza, Roma-Bari, 1981.

<sup>107</sup> Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 59.

<sup>108</sup> Ivi, p. 60.

contemporanea<sup>109</sup>. Da questo punto di vista, se l'intenzione del filosofo risulta apprezzabile giacché riesce a identificare un nucleo problematico significativo, da sempre oggetto di continue dispute filosofiche, d'altro canto, rispetto alla questione in parola si pone, in un certo senso, in superficie, senza gettare lo sguardo verso il nucleo più ardente della discussione teorica. L'impressione, infatti, che restituiscono i testi gentiliani è quella di sviare l'ostacolo e non già di affrontarlo, cercando in tutti i modi di eluderne i possibili scogli problematici. Può essere in parte comprensibile l'asserzione secondo cui libertà e autorità coabitino in una continua tensione dialettica, ma, al di là di una mera petizione di principio, si tratterebbe di capire in che termini, e secondo quali forme e prassi, tali dimensioni riescano effettivamente, e pragmaticamente, a convivere.

Nel paragrafo successivo, Gentile sembra cercare una risposta a questa eventualità di scontro tra individuo e legge ma, ancora una volta, egli riafferma la necessaria correlazione di entrambi i termini, tacciando di astrattezza ogni forma che tenti di reciderne il legame. Il rapporto tra governo autoritario e governo liberale<sup>110</sup>, da intendersi come opposizione fra Stato e individuo, non trova soluzione, secondo Gentile, alla luce di «*principii eterni*, ma con criteri storici fondati su considerazioni di opportunità secondo il variare delle contingenze storiche»<sup>111</sup>, e così «l'autorità non deve recidere la libertà, né la libertà pretendere di fare a meno dell'autorità. Perché nessuno dei due termini può stare senza l'altro»<sup>112</sup>. Le argomentazioni del pensatore

<sup>109</sup> Si pensi, per un verso, alle delicate dinamiche concernenti i rapporti fra diritto e potere e, per altro verso, alle interrelazioni e ai conseguenti tentativi di distinzione filosofico-concettuale tra forza legale e violenza extra-legale, ovvero tra consenso imposto con la coazione legittimata dal diritto e consenso imposto con la forza 'bruta'. Sul piano bibliografico i rinvii sarebbero sterminati. Ci si limita ad una serie di indicazioni di carattere generale: per quanto concerne la distinzione fra diritto e potere si vedano: T. Greco, *Potere. L'altra faccia della medaglia*, in Aa.Vv., *Dimensioni del diritto*, a cura di A. Andronico, T. Greco e F. Macioce, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 29-57; Id., *Una lotta (quasi) mortale. Diritto e potere nel Novecento giuridico*, in Aa.Vv., *Novecento del diritto*, a cura di A. Ballarini, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 59-86. Per ciò che attiene ai rapporti tra forza e diritto si rinvia a: N. Bobbio, *Diritto e forza*, in Id., *Studi per una teoria generale del diritto* (1970), a cura di T. Greco, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 101-118; A. Passerin D'Entrèves, *La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione*, Giappichelli, Torino, 1962, in particolare pp. 265-277; G. M. Chiodi, *Diritto e violenza. Uno schema interpretativo del loro rapporto*, in Id., *Equità. La categoria regolativa del diritto*, Guida, Napoli, 1989; A. Catania, *Il diritto tra forza e consenso. Saggi sulla filosofia giuridica del Novecento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1987; M. A. Cattaneo, *Diritto e forza: un delicato rapporto*, Cedam, Padova, 2005.

<sup>110</sup> F. Neumann, *Lo stato democratico e lo stato autoritario* (1957), trad. it., a cura di N. Matteucci, il Mulino, Bologna, 1973.

<sup>111</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 60 (corsivo nel testo). Sotto questo aspetto, e sulle conseguenze che tale principio comporta sul piano pratico e politico, si innestano le recise critiche di Passerin D'Entrèves, cfr. A. Passerin D'Entrèves, *La Dottrina dello Stato*, cit., pp. 275-276.

<sup>112</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit. p. 60. Vi sono dei lontani richiami a questa posizione (sul piano argomentativo e concettuale, non già politico-assiologico) in un passo di Friedrich Engels (1820-1895), laddove si dichiara che è «assurdo parlare del principio d'autorità come d'un principio assolutamente cattivo, e del principio di autonomia come di un principio assolutamente buono. L'autorità e l'autonomia sono cose relative, di cui le sfere variano nelle differenti fasi dello

trapanese, dunque, come sopra accennato, piuttosto che affrontare il problema cercando di superare frontalmente l'ostacolo, vi girano intorno, lasciando il lettore in uno stato di incertezza in merito alle effettive conclusioni teoriche a cui tale procedere argomentativo avrebbe potuto condurre.

Esclusa, infatti, l'ipotesi di fondare l'obbedienza all'autorità statale su una logica prettamente 'contrattualistica' o 'liberale'<sup>113</sup>, alla quale Gentile dedica, come noto, riflessioni piuttosto caustiche<sup>114</sup> puranco in un'ottica più rigorosamente (e socialmente) organizzata (come nella realtà dei sindacati)<sup>115</sup>, da quanto sopra affermato sembra rintracciarsi, con una certa linearità, l'impossibilità di una configurazione del diritto quale strumento 'liberatorio' da - o 'difensivo' nei confronti de - la imposizione statale (e quale mezzo per la costruzione, compartecipe, di spazi di libertà, nell'ambito dei rapporti di forza interni alla struttura sociale). Piuttosto, pare propriamente delinearci, sul fronte problematico dei rapporti tra legge ed

sviluppo sociale» (F. Engels, *Dell'autorità*, in K. Marx, F. Engels, *Marxismo e anarchismo*, a cura di G. M. Bravo, Editori Riuniti, Roma, 1971, p. 82); riferimento tratto da M. La Torre, *Potere*, in M. La Torre, Gf. Zanetti, *Altri seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 35-67, p. 42. L'enunciazione della relatività del rapporto, in tal caso, è dettata dalla consapevolezza della radice storica (ed economica) degli istituti giuridici e politici: su questo punto, cfr. M. La Torre, *Diritto e potere nella tradizione marxista: un bilancio*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1, 1999, pp. 388-416, in particolare p. 493. Per un'introduzione al problema giuridico nel marxismo: E. Rippepe, *Alla ricerca della concezione marxista del diritto*, Giappichelli, Torino, 1987. Sottolinea la forte tensione tra autorità e consenso nella dinamica statuale l'altro grande rappresentante del neoidealismo italiano, Benedetto Croce: cfr. *ex multis*, B. Croce, *La mia filosofia*, a cura di G. Calasso, Adelphi, Milano, 1993, pp. 206 ss. Sui rapporti tra Gentile e Marx: A. Signorini, *Il giovane Gentile e Marx*, cit.; U. Spirito, *Gentile e Marx*, in Id., *Il comunismo*, Sansoni, Firenze, 1965, pp. 77-105; L. Basile, *La mediazione mancata*, cit., pp. 59-98. Sul rapporto fra autorità e libertà nel pensiero gentiliano, G. M. Barbuto, *Nichilismo e Stato totalitario*, cit.

<sup>113</sup> La quale visione liberale, peraltro, ad avviso del pensatore siciliano, si ripropone con una certa continuità storica girando «pel mondo come l'ultimo figurino della politica eterna» (G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 65).

<sup>114</sup> «L'errore del vecchio liberalismo [...] è l'errore stesso del sindacalismo: la concezione atomistica della società, intesa come l'accidentale coacervo e incontro di individui, che sono astratti individui, o di sindacati, che male presumono di esistere e male pretendono di esistere perché sono astratti. Come li può concepire soltanto chi alla società guarda materialisticamente, e la vede come moltitudine che convive e deve unificarsi non essendo per sé altro che negazione della unità» (Ivi, pp. 65-66). Da questo passo ne consegue che, per Gentile, ogni costruzione che, prendendo atto, antropologicamente, di tale tendenza bellicosa tra individui, veda nel dispositivo 'contrattuale' la sola ed unica soluzione a tali forme di conflittualità, risulterà inevitabilmente difettosa sul piano concettuale, negando la possibilità dell'incontro *dialettico* tra i cittadini, attraverso la mediazione dell'autorità. Cfr. altresì, ivi, p. 122-124.

<sup>115</sup> E nonostante la teorizzazione, negli ultimi anni, di un 'umanesimo del lavoro', che sembrava aprire degli sbocchi verso una ricollocazione del momento 'sociale' anche nelle stesse istituzioni statali. Cfr. ivi, pp. 111-112. Tra i vari lavori, si rimanda, a scopo introduttivo, al volume collettaneo Aa.Vv., *Giovanni Gentile e l'umanesimo del lavoro*, a cura di F. Togni, Studium, Roma, 2019, nonché a A. Pigliaru, *Il lavoro e il nuovo umanesimo di Giovanni Gentile*, Gallizzi, Sassari, 1953; G. M. Pozzo, *L'umanesimo del lavoro*, Cedam, Padova, 1960; Id., *Giovanni Gentile e l'umanesimo del lavoro*, Edizioni Galleria, Castelfranco Veneto (TV), 1989.



obbedienza<sup>116</sup>, l'idea che al «diritto si [...] [debba] un'obbedienza incondizionata in quanto [...] prodotto di un'autorità»<sup>117</sup>, senza una rappresentazione, plausibile ed effettiva, di un ambito di esercizio per la messa in critica dei contenuti effettivi della legge formalmente promulgata<sup>118</sup>.

All'interno della tradizione che riconduce l'obbedienza al diritto ad una visione, appunto, strettamente 'autoritativa', si possono tuttavia tracciare ulteriori distinzioni interne, in cui inserire la configurazione fornita da Gentile in merito al suddetto problema, delineando quattro modalità interpretative – offerte, a suo tempo, da

<sup>116</sup> Il problema dell'obbedienza alla legge e la questione delle modalità con cui il potere politico riesce a pervenire a tale obbedienza – temi che sembrano, in un certo senso, riassumere i diversi nodi cruciali che emergono dalla riflessione gentiliana – hanno trovato ampio spazio nella letteratura filosofico-politica, ricongiungendosi con tematiche tradizionali di storia del pensiero giuridico. Cfr. A. Schiavello, *L'obbligo di obbedire al diritto*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, op. cit.; M.B.E. Smith, *Is There a Prima Facie Obligation to Obey the Law?*, in "The Yale Law Journal", 82, 5, 1973, pp. 950-976. Su questo aspetto si veda il lavoro di L. Mori, *Il concetto di 'consenso': una scala di transizioni dalla simpatia alla intesa ideale*, in "Lexicon Philosophicum. International Journal for the History of Texts and Ideas", 2, 2014, pp. 158-188, e segnatamente p. 179, dove appunto si sottolinea che per Gentile «all'assenza di limiti dell'azione statale, non [corrisponderebbe] [...] uno Stato che inghiotte l'individuo, ma "la vera assoluta democrazia"»: ove si denotano alcune incrinature nella riflessione sul piano della filosofia pratica in cui tende talvolta a difettare l'analisi gentiliana. Sul tema sono di grande interesse anche le considerazioni contenute, sul piano generale, in A. Catania, *Il diritto tra forza e consenso*, cit., nonché le suggestioni teoriche presenti in P. Marrone, *Questioni di consenso*, in "Etica & Politica/Ethics & Politics", XIII, 1, 2011, pp. 362-373. Si rimanda, altresì, a A. Passerin D'Entrèves, *La Dottrina dello Stato*, cit., in particolare pp. 265-277.

<sup>117</sup> A. Schiavello, *L'obbligo di obbedire al diritto*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, cit., p. 479.

<sup>118</sup> Cfr. G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 102. Sul problema generale dei rapporti fra obbedienza e legge dell'autorità politica: A. Passerin D'Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica (e altri saggi)*, Edizioni di Comunità, Milano, 1970; S. Cotta, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Giuffrè, Milano, 1981; A. Schiavello, *Perché obbedire al diritto? La risposta convenzionalista ed i suoi limiti*, ETS, Pisa, 2010; G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2017. Sul tentativo di costruire l'obbedienza del cittadino attraverso un paradigma improntato ad una visione 'fiduciaria' dei rapporti intersoggettivi, si veda il recente lavoro di T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2021, in particolare pp. 39-87.

Norberto Bobbio (1909-2004)<sup>119</sup> – utili per poi cercare di fornire un inquadramento alla questione<sup>120</sup>, offrendone un’ultima determinazione analitica.

Il filosofo del diritto torinese<sup>121</sup>, infatti, nel famoso volume dedicato alla teoria e storia del positivismo giuridico, dopo aver tratteggiato, nei diversi ‘capi’ che compongono la seconda parte dell’opera, e con la consueta acutezza analitica, quelle ch’egli reputava due delle tre possibili ‘concezioni’ del giuspositivismo<sup>122</sup> – ovvero sia il positivismo giuridico come *modo avalutativo* di accostarsi al diritto e il positivismo giuridico come *insieme di teorie* caratterizzate storicamente da una serie di corollari concettuali ricorrenti –, si impegna a declinare, nel capo settimo, i diversi significati possibili della terza concezione a cui aveva preventivamente accennato, quella del positivismo giuridico come *ideologia*<sup>123</sup>, definibile anche come positivismo *etico*, in

<sup>119</sup> Bobbio stesso, in un saggio del 1975, già precedentemente citato, colse l’occasione per esprimere la sua opinione sulla filosofia (politica) gentiliana a cui rivolse delle critiche tutt’altro che benevole, qualificando il pensatore trapanese come «filosofo dell’indistinto», «filosofo dell’unità per eccellenza, della riduzione di tutto in tutto», in virtù della esasperata inclinazione “monistica” che affliggeva la sua speculazione teoretica, e dimostrando di preferire, tra i due esponenti del neo-hegelismo italiano, le lezioni dell’idealismo storicistico di Benedetto Croce. Cfr. N. Bobbio, *Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile*, cit., rispettivamente pp. 231 e 219.

Inoltre, Bobbio aveva modo di sottolineare il fatto che Gentile, pur prendendo a modello la concezione hegeliana dello Stato, ne aveva poi svuotata la ricchezza intrinseca, attraverso l’obliterazione dei tre ‘limiti’ che Hegel le riconosceva, «derivanti, il primo, dalla presenza di altri stati, il secondo dall’appartenenza dello stato alla sfera dello spirito oggettivo che ha al di là di sé la sfera dello spirito assoluto, il terzo dal contenere nel suo seno i due momenti della famiglia e della società civile». L’espulsione di questi limiti, secondo il pensatore torinese, depauperava la originale classificazione teorico-politica hegeliana, svuotandola filosoficamente e facendo rimanere del concetto di Stato nient’altro che un «“purum nomen” che [...] non provoca[va] nel lettore alcuna rappresentazione [...] in qualche modo [...] connessa a quella realtà che gli uomini più o meno chiaramente intendono quando parlano di “stato”» (N. Bobbio, *Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile*, cit., p. 225). Sulla opposizione concettuale fra la dimensione statuale in Gentile e la visione hegeliana dello Stato si rimanda a L. Basile, *La mediazione mancata*, cit., pp. 141 ss.

<sup>120</sup> N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 238 ss. Si veda anche A. Schiavello, *L’obbligo di obbedire al diritto*, in Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica*, cit., pp. 482 ss. Per un approfondimento di queste tematiche si rinvia, altresì, a S. Cotta, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, cit.

<sup>121</sup> La letteratura sul pensiero giuridico e politico bobbiano è, chiaramente, sterminata. Ci si limita a richiamare, sommariamente, alcuni lavori critici fondamentali: R. Guastini, *Norberto Bobbio: analisi del linguaggio e teoria formale del diritto*, I, 1949-1960; Id., *Norberto Bobbio teorico del diritto*, II, 1961-1965; Id., *Norberto Bobbio teorico del diritto*, III, 1966-1980, pubblicate in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, rispettivamente nel 1978 (pp. 293-356), 1979 (pp. 523-541), 1980 (pp. 483-508); T. Greco, *Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica*, Donzelli, Roma, 2000; L. Ferrajoli, *Norberto Bobbio. Teorico del diritto e della democrazia*, in “Filosofia politica”, 3, 2010, pp. 447-466; Aa.Vv., *Il futuro di Norberto Bobbio*, a cura di M. Bovero, Laterza, Roma-Bari, 2011; Aa.Vv., *I valori della democrazia per Norberto Bobbio tra teoria del diritto e teoria politica*, a cura di M. Mangini, Giappichelli, Torino, 2012; A. Serpe, *Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio*, Aracne, Roma, 2012; P. Borsellino, *Norberto Bobbio metateorico del diritto*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014; M. La Torre, *Il diritto contro se stesso*, cit., pp. 31-54.

<sup>122</sup> N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, cit., pp. 129-231.

<sup>123</sup> Ivi, pp. 233-244.

quanto teoria volta a giustificare un'obbedienza, senza eccezioni, alla legge quale prodotto dell'organismo politico-statuale. In questa prospettiva, egli delinea quattro diverse interpretazioni interne alla succitata concezione.

La prima di queste modalità interpretative, inerente ai rapporti fra autorità ed individuo, viene da Bobbio definita come *scettica* o *realistica*. Essa risale già alla tradizione greca e alla celeberrima presa di posizione di Trasimaco contenuta nel libro I della *Repubblica* di Platone (428/427 a.C. - 348/347 a.C.)<sup>124</sup>, dove la giustizia viene identificata come la volontà del più forte, cioè del «soggetto o gruppo più potente nella società»<sup>125</sup>. Tale tesi determina, come si noterà in sede critica poco più avanti, un appiattimento sulla mera fattualità costrittiva, giacché la scelta di obbedire non è più, appunto, libera scelta, e quindi frutto di una decisione autonoma, ma mera 'costrizione': tuttavia, «essere costretti a fare qualcosa è diverso dall'aver un obbligo di fare quella medesima cosa»<sup>126</sup>.

A seguire, il pensatore torinese tratteggia una seconda prospettiva, quella *convenzionalista*, che trova le sue radici nel così detto *relativismo etico*, secondo cui non esistendo criteri oggettivi per distinguere il bene dal male (o l'azione buona dall'azione cattiva) è necessario rimettersi alle statuizioni dell'autorità al fine di capire come comportarsi dinanzi ad eventuali dilemmi deontologici nonché laddove emerga una controversia e si debba decidere, tra due soggetti, chi detenga la ragione e chi invece sia nel torto.

La terza concezione tracciata da Bobbio è quella definita come *carismatica*, che trova la sua scaturigine in una visione *sacrale* dell'autorità, intesa però in termini fortemente personalistici: il potere spetta al soggetto che dimostra di avere doti particolari, (quasi) sovrumane, ed a cui il popolo si affida nella convinzione di dover seguire le direttive di colui che, possedendo concretamente tali qualità, dimostra di essere maggiormente in grado di guidare la comunità verso il 'bene comune'<sup>127</sup>.

Ora, prima di passare alla quarta ed ultima classificazione, giova appunto sottolineare come queste prime tre categorie, nell'ottica della filosofia giuridica

<sup>124</sup> Platone, *Repubblica*, trad. it., a cura di G. Reale e R. Radice, Bompiani, Milano 2009. Sulla filosofia politica di Platone, fra i molti lavori, si rinvia a: A. Cavarero, *Dialettica e politica in Platone*, Cedam, Padova, 1976; C. Jermann, *Dalla teoria alla prassi? Ricerche sul fondamento della filosofia politica in Platone*, trad. it. di A. Gargano, Guerini, Milano, 1991; L. Mori, *La giustizia e la forza. L'ombra di Platone e la storia della filosofia politica*, ETS, Pisa, 2005; Aa.Vv., *La filosofia politica di Platone*, a cura di G. M. Chiodi e R. Gatti, FrancoAngeli, Milano, 2008; A. Lo Schiavo, *La filosofia politica di Platone*, Bibliopolis, Napoli, 2010; L. Strauss, *Una nuova interpretazione della filosofia politica di Platone* (1946), a cura di M. Farnesi Camellone, Quodlibet, Macerata, 2016.

<sup>125</sup> N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, cit., p. 238.

<sup>126</sup> A. Schiavello, *L'obbligo di obbedire al diritto*, Aa.Vv., *Filosofia del diritto. Introduzione critica*, cit., p. 482. La divergenza concettuale fra "sentirsi obbligati" ed "avere un obbligo" è stata poi resa celebre dalla distinzione declinata da Herbert L.A. Hart (1907-1992) nella famosa opera *The Concept of Law*. Cfr. H.L.A. Hart, *Il concetto di diritto* (1961), trad. it., a cura di M. A. Cattaneo, Einaudi, Torino, 2002, p. 99.

<sup>127</sup> M. Weber, *Economia e società* (1922), F. Casabianca e P. Rossi, Edizioni di Comunità, Milano, 1981, p. 210.

gentiliana, pur essendo qualificabili all'interno di un'accezione 'autoritativa' delle forme di obbedienza al diritto, non risultano affatto sovrapponibili alla configurazione dell'autorità come abbozzata nella visione attualistica.

Non vi rientra, in primo luogo, la visione *scettica*, poiché essa determinerebbe, come anticipato, un sostanziale abbassamento del 'giuridico' alla *fattuale*<sup>128</sup> relazione dei rapporti di forza. Cosa inammissibile nell'ottica speculativa di Gentile, poiché, come egli ribadisce in più luoghi, «chi dice fatto, dice natura, determinismo, meccanismo, necessità bruta»<sup>129</sup> priva di qualsiasi finalità razionale, misconoscendo qualsivoglia possibilità di esercizio esplicativo della libertà dello Stato, ma, soprattutto, negando ogni forma di sovra-ordinazione nella valutazione (etica, morale, valoriale) degli accadimenti storici.

Ma nella denotazione 'autoritativa' non vi può avere accesso neanche la connotazione *convenzionalista* che, ancorata al relativismo etico, causerebbe una sostanziale precarietà nella possibile fondazione metafisica dell'etica e della morale<sup>130</sup>: da qui, la sua non accettabilità nella prospettiva gentiliana, stante la coerente conformazione ontologica del giudizio morale<sup>131</sup>. Così come non risulta sussumibile nella visione giuridico-politica dell'idealismo attuale una forma di adesione cieca ad un soggetto carismatico, che postulerebbe, comunque, una scissione tra governanti e governati non confacente alle linee fondamentali dell'indagine speculativa del padre dell'attualismo<sup>132</sup>.

Orbene, escluse, pertanto, le prime tre ipotesi, ai nostri fini assume rilievo, invece, la quarta concezione offerta da Bobbio e sintetizzabile nell'idea del così detto 'Stato etico', la quale può essere considerata come una sorta di «trasposizione in termini razionali [...] della concezione sacrale dell'autorità»<sup>133</sup> e dove lo Stato (la cui missione è la realizzazione dell'eticità) si rivela una manifestazione superiore sia al diritto che alla morale. Da ciò ne consegue l'obbligo della obbedienza

<sup>128</sup> Cfr. *supra*, nota 87.

<sup>129</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., p. 36. Gentile lo ribadisce ulteriormente, ad esempio, nella *Teoria generale dello spirito come atto puro*. Cfr. G. Gentile, *Teoria generale dello spirito come atto puro* (1916), Le Lettere, Firenze, 2003, pp. 124 ss. e pp. 175 ss.

<sup>130</sup> Nel dibattito filosofico contemporaneo la distinzione concettuale tra 'etica' e 'morale' ha assunto un rilievo centrale a partire, soprattutto, dalla riflessione di Jürgen Habermas, che riprende e parzialmente rielabora la dicotomia rawlsiana fra *right* e *good* (J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit.); cfr. J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1996), trad. it., a cura di L. Ceppa, Laterza, Roma-Bari, 2013.

<sup>131</sup> Tra i vari riferimenti, G. Gentile, *La religione*, Sansoni, Firenze, 1965, pp. 355-389.

<sup>132</sup> Anche qui *ex multis* si veda, ad esempio, il passo contenuto in G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 59: «La stessa positività del diritto ritorna nella opposizione fra Governo e governati, che male dal volgo viene scambiata con la dualità di Stato e cittadini. Il Governo (assoluto o rappresentativo) fa la legge e la tutela; e i governati presuppongono, per essere governati, l'azione del Governo. E in astratto è così. Ma come il diritto positivo è negato nell'attualità dell'azione etica, così ogni opposizione di Governo e governati cade nel consenso di costoro, senza del quale il Governo non si regge».

<sup>133</sup> N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, cit., p. 240.

*incondizionata* alle leggi, portatrici di un intrinseco valore morale, in cui il flusso dell'eticità nel quale sono immerse impone la necessaria valorizzazione dell'ordine statale come dimensione imperativa del vivere associato.

È proprio tale ultima posizione, dunque, ad essere in buona parte riconducibile all'impostazione teoretica gentiliana<sup>134</sup>, la quale condivide, come sopra accennato, larghi tratti comuni con le schematizzazioni del così detto giuspositivismo ideologico, soprattutto di matrice tedesca e hegeliana<sup>135</sup>. In quest'ottica, anche alla luce di una lettura che cerchi di situare il problema 'giuridico' nella riflessione attualistica in una posizione meno riduttiva ed evanescente, la classificazione di Bobbio, in relazione alla complessa problematica dell'obbedienza alla legge, continua a dimostrare la sua validità, anche dopo un'analisi più specifica dei testi su cui la riflessione stessa si sviluppa.

La dipendenza, infatti, del diritto dalla volontà politica dello Stato si riverbera anche nella dinamica di obbedienza del cittadino, che si trova 'disarmato' dinanzi ad eventuali discrasie tra legge giuridica ed istanze morali individuali, mettendo a nudo, nuovamente, la tendenza "fagocitante" della realtà statale rispetto al dispositivo della giuridicità. Il rapporto fra autonomia individuale ed autorità statale rimane un problema di difficile soluzione teorica nell'apparato dell'attualismo gentiliano, al di là di maggiori o minori tentativi di forzatura filosofica, e lascia aperta una importante falla concettuale ai fini di una complessiva valutazione della teoria del diritto del pensatore siciliano.

## 5. CONCLUSIONI

Le indagini sulle relazioni che, nelle riflessioni di Gentile, connettono la realtà statale al dato giuridico lasciano intravedere l'impossibilità di pensare il dominio del diritto in termini indipendenti da una struttura che ne garantisca, in ogni fase del suo sviluppo, la sua funzionalità e la sua effettiva operatività. L'autonomia del diritto, cioè, come sembra già ravvisarsi dalle prime, rarefatte, meditazioni contenute nella *Prefazione*, riveste un carattere soltanto provvisorio (essenzialmente

<sup>134</sup> Secondo un'altra angolatura, ossia quella delle *ragioni* che giustificano l'obbedienza (morale) al diritto, l'ideologia gentiliana dell'osservanza assoluta delle leggi potrebbe essere oggetto di un confronto comparativo con la prospettiva che, in letteratura, viene definita come "conseguenzialista", la quale giustifica l'obbedienza *totale* alla leggi giuridiche dello Stato «al fine di evitare le conseguenze negative in cui la società incorrerebbe se gli individui non avessero tale obbligo» (B. Bix, *Teoria del diritto*, cit., p. 231). Appare curioso come i risultati *pratici* di tali diverse ed in un certo senso opposte concezioni risultino in parte sovrapponibili: allo Stato è dovuta obbedienza, al di là del fatto che tale obbedienza sia fondata su una inequivocabile attribuzione valoriale ed etica o, piuttosto, sul riconoscimento pragmatico dello Stato quale unico garante dell'ordine pubblico e della pace sociale. Non è un caso che, ancora una volta, emergano elementi comuni cari al giuspositivismo in senso 'ideologico'.

<sup>135</sup> M. La Torre, *Diritto e concetti di diritto*, cit., p. 174; D. Canale, *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*, Laterza, Roma-Bari, 2017, in particolare pp. 62 ss.

coincidente, in fin dei conti, con il “primo” momento della dialettica idealistico-hegeliana). L’ordine esterno ed intersoggettivo che viene a istituirsi risulta effimero se non successivamente integrato dal ruolo “creativo” e, in sostanza, autoritativo dello Stato, il quale tende a configurarsi come una sorta di ‘garante’ del diritto stesso e ultimo tutore della stabilità dell’ordinamento sociale<sup>136</sup>.

Questa incapacità del diritto di liberarsi dalla continua appropriazione del ‘politico’ che, in tal caso, fa tutt’uno con lo ‘statuale’<sup>137</sup>, trova del resto una conferma, sotto un diverso angolo prospettico, nel problema del mancato riconoscimento del valore della legge nell’individuo e nella conseguente frattura tra coscienza giuridica individuale e diritto prodotto dallo Stato. Così, la ragione essenziale per la quale una risposta più strettamente giuridica risulta difficile da trovare nelle pagine gentiliane, risiede in ciò, che tali riflessioni teoriche traggono le loro basi da una filosofia sociale che vede la libertà politica non come libertà del singolo individuo, ma come, potremmo dire, “libertà del popolo”<sup>138</sup>, secondo una certa lettura interpretativa delle dottrine politiche del Risorgimento italiano, nonché dalla ripresa di alcuni ‘luoghi comuni’ della filosofia politica della Restaurazione<sup>139</sup>. Gentile, cioè, non concepisce alcuna possibilità di sviluppo della libertà politica se non all’interno di un preciso paradigma che unifica l’esperienza individuale e sociale, collocando il soggetto nella

<sup>136</sup> A. Pinazzi, *Attualismo e problema giuridico*, cit., p. 71.

<sup>137</sup> Il problema dei rapporti tra sfera del ‘politico’ e ambito statale richiamano, inevitabilmente, le note riflessioni schmittiane (Carl Schmitt, 1888-1985). In tal senso deve costatarsi, su questo punto, una distanza piuttosto netta tra i due autori. Se, per il giurista di Plettenberg, il «concetto di Stato presuppone quello di ‘politico’», per Gentile è forse vero l’inverso, essendo piuttosto il ‘politico’ a presupporre il ruolo centrale dello Stato quale realtà unificante dell’organismo sociale. Cfr. C. Schmitt, *Il concetto di ‘politico’* (1927), in Id., *Le categorie del ‘politico’*, trad. it. di P. Schiera, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna, 1972, p. 101. Per un inquadramento della riflessione politico-giuridica di Carl Schmitt ci si limita ad indicare, in modo non esaustivo: Aa.Vv., *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt*, a cura di G. Duso, Arsenale, Venezia, 1981; P. P. Portinaro, *La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt*, Edizioni di Comunità, Milano, 1982; M. Nicoletti, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, Morcelliana, Brescia, 1990; E. Castrucci, *Introduzione alla filosofia del diritto pubblico di Carl Schmitt*, Giappichelli, Torino, 1991; L. Albanese, *Il pensiero politico di Schmitt*, Laterza, Roma-Bari, 1996; C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, il Mulino, Bologna, 1996; Id., *Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt*, il Mulino, Bologna, 2008; J. Taubes, *In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt*, a cura di E. Stimilli, Quodlibet, Macerata, 1996; H. Hofmann, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt* (1964), trad. it., a cura di R. Miccú, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999; R. Cavallo, *Le categorie politiche del diritto. Carl Schmitt e le aporie del moderno*, Bonanno, Acireale, 2007; S. Pietropaoli, *Schmitt*, Carocci, Roma, 2012; J. F. Kervégan, *Che fare di Carl Schmitt?* (2011), a cura di F. Mancuso, Laterza, Roma-Bari, 2016; M. La Torre, *Il convitato di pietra. Carl Schmitt come monito*, in “Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto”, 1, 2019, pp. 107-144; L. Garofalo, *Intrecci schmittiani*, il Mulino, Bologna, 2020.

<sup>138</sup> Sull’influenza degli autori del Risorgimento italiano nella formazione del pensiero politico di Gentile, cfr. M. Cicalese, *La formazione del pensiero politico di Giovanni Gentile*, cit., pp. 34-47 e pp. 89-95; A. Carlini, *Il pensiero politico di Giovanni Gentile*, in Id. *Studi Gentiliani*, cit.; U. Cerroni, *La filosofia politica di Giovanni Gentile*, cit.

<sup>139</sup> N. Bobbio, *Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile*, cit., pp. 229-230.

sua posizione di cittadino facente parte della nazione organizzata come Stato. Potrà pur sentirsi libero, tale cittadino, ma veramente libero non è: «libero è soltanto l'individuo nel libero Stato»<sup>140</sup>.

A ciò va aggiunto che la teorizzazione di Gentile non stringe un legame fra Stato e diritto tale da attribuire ai due momenti una autonoma capacità esplicativa, ma concepisce il primo come l'unica vera potenza in grado di irrompere nel processo della storia, percependo il diritto come un elemento conseguente alla libera espressione statale, come la mera 'forma' in cui lo Stato comunica - costituendone, in tal senso, il suo *prodotto formante* - e che, in quanto tale, è sempre superato dalla concretezza etico-politica dell'ente statale.

L'esemplificazione "pratica" di questo concetto di diritto presupposto dalla lettura filosofica gentiliana e dalla complessa raffigurazione dei rapporti tra individuo e Stato, trova un banco di prova nel problema del mancato riconoscimento dell'eticità dello Stato e della sua percezione come 'mera forza'<sup>141</sup> (se non, estremizzando, come *violenza* esigente di legittimazione): problema lambito, talvolta, dal pensatore siciliano ma, appunto, soltanto lambito giacché non ne viene fornita una precisa e rigorosa argomentazione teorica. La prospettiva da cui muove Gentile è quella della questione dell'attribuzione dell'eticità allo Stato. In questo senso, egli ritiene che il miglior contrassegno dell'eticità stessa è proprio la ribellione che si può generare nell'individuo nel momento in cui percepisce tale Stato in termini di pura realtà coattiva, senza che ad essa si accompagni alcun attributo valoriale. La tecnica che utilizza Gentile per ricondurre il discorso nelle fila in cui lo aveva sviluppato è quella di introdurre il concetto di 'valore negativo', con esiti, tuttavia, che lasciano varie perplessità sul piano filosofico: «La ribellione nasce ogni volta che dello Stato si senta la forza, e non si riconosca il valore (positivo). Ma in questo caso gli si attribuisce bensì un valore, ancorché negativo; come al peccatore che si vuol ravveduto, pentito, redento; e si considera perciò capace di ciò»<sup>142</sup>.

<sup>140</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 66.

<sup>141</sup> H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in "Harvard Law Review", 71, 4, 1958, pp. 593-629, p. 603. Il tema rievoca un *topos* classico della letteratura filosofico-giuridica occidentale, felicemente riassunto in un famoso passo di Sant'Agostino (354-430): «Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati?» (Agostino d'Ippona, *La città di Dio*, Città Nuova, Roma, 2006, 4, cap. IV, p. 171). Su tale aspetto si vedano anche le riflessioni contenute in B. H. Bix, *Teoria del diritto*, cit., pp. 50 ss. e pp. 84-86.

<sup>142</sup> G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, cit., p. 68. Queste proposizioni sembrano richiamare una visione riconducibile ad una certa interpretazione della norma fondamentale kantiana nella sua accezione, tuttavia, meno interessante e, soprattutto, più problematica, che si rintraccia in Immanuel Kant (1724-1804) (*La metafisica dei costumi*, 1797), secondo il quale «si può [...] concepire una legislazione esterna che contenga soltanto leggi positive; ma allora bisognerebbe presupporre comunque una legge naturale la quale stabilisca l'autorità del legislatore (cioè la facoltà di costringere gli altri unicamente per mezzo del suo volere)» (citazione ripresa da R. Alexy, *Concetto e validità del diritto*, cit., p. 120). Tuttavia, nei testi del filosofo di Königsberg è possibile rinvenire un'altra concezione della norma fondamentale, maggiormente ancorata a criteri di giustizia materiale, più coerente con i

Di nuovo, il problema del diritto quale *prodotto* dello Stato si imbatte in alcune avversità laddove la posizione della legge giuridica non produce alcuna forma di riconoscimento nel singolo individuo. Tale tematica è presente anche negli stessi *Fondamenti* con riguardo alla questione della legge ingiusta<sup>143</sup> e, in analogo guisa, Gentile cerca di districarne il problema inserendo un'espressione di difficile decifrazione e di complessa delimitazione, quella di 'giustizia *in fieri*'<sup>144</sup>. Trovandosi, ancora una volta, nella difficoltà di giustificare la possibilità concreta di una legge che presenti delle difformità rispetto alle intuizioni morali del singolo, Gentile è costretto a rappresentare il momento dell'ingiustizia come una fase prodromica rispetto al futuro dispiegarsi della giustizia effettiva, la quale condurrà all'abrogazione della legge ingiusta. Il cittadino, così, dovrà obbedire a quella legge ingiusta, giacché non ottempererà, nella realtà, a tale legge ingiusta ma ad una più alta 'Legge' e «di cui quella ingiusta è un particolare che correggere si potrà soltanto se si osservi la prima»<sup>145</sup>.

Si ripresentano, nelle diverse edizioni delle opere filosofico-giuridiche gentiliane, alcuni temi ricorrenti a cui il pensatore siciliano non riesce a dare una risposta soddisfacente e del tutto esauriente<sup>146</sup>. Se infatti, nella *Prefazione*, pur in una fase del pensiero non ancora totalmente matura, Gentile non riusciva a spiegare lo Stato che, operando attraverso il diritto, non corrispondesse a quei criteri ideali a cui ogni Stato deve naturalmente tendere, giungendo, conseguentemente, alla qualifica di 'non-Stato' per un ente di tal fatta, anche nei *Fondamenti* e in *Genesi e struttura della società* il tema presenta, in fin dei conti, connotati simili. Se, da una parte, rimane ferma la stretta dipendenza del diritto dalla volontà statale, in raccordo con la prospettiva etica, producendo una sostanziale obliterazione del ruolo 'liberatorio' e di garanzia della dimensione giuridica rispetto a forme impositive ed autoritarie, ancora più disagiata risulta il problema nel momento in cui la legge giuridica si imponga al singolo, il quale - stando al procedere argomentativo gentiliano - costituendo parte integrante dello Stato in termini trascendentali, non dovrebbe dimostrare alcuna esitazione ad interpretarne la *giustizia* intrinseca. Tale obbedienza (assoluta ed incondizionata) tuttavia risulta illusoria, giacché il cittadino ben si troverà in conflitto con la volontà statale e, a quel punto, di tale obbedienza dovrà esserne ricercata una fondazione effettiva, che vada al di là delle reiterate affermazioni tipiche del più tradizionale positivismo 'ideologico'.

presupposti etici e filosofici del pensatore tedesco e, in particolare, con i principi liberali e democratici della stessa dottrina kantiana. Su questo punto si sofferma R. Alexy, *Concetto e validità del diritto*, cit., pp. 122 ss.

<sup>143</sup> Cfr. *supra*, nota 42. Sulla disamina dell'espressione «*Lex iniusta non est lex*», N. Kretzmann, *Lex Iniusta Non Est Lex: Laws on Trial in Aquinas' Court of Conscience*, in "The American Journal of Jurisprudence", 33, 1, 1988, pp. 99-122.

<sup>144</sup> G. Gentile, *I fondamenti*, cit., pp. 101-102. (Vedi *supra*, nota 42).

<sup>145</sup> *Ivi*, p. 102.

<sup>146</sup> N. Bobbio, *Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile*, cit., pp. 226-227 e pp. 231-232.



Le relazioni tra individuo e legge dello Stato appaiono dunque più complesse nel momento in cui il riconoscimento che dovrebbe scaturire dal normale processo di introspezione del diritto, inteso come limite alla propria libertà, si infrange contro l'impossibilità di attribuire valore a quella stessa legge che, in quanto positiva, si impone al cittadino. Gentile cerca di fornire alcune risposte le quali, tuttavia, se in un'ottica speculativo-trascendentale possono costituire un elemento di discussione, nel più ristretto scorcio prospettico della filosofia giuridica dimostrano delle lacune difficilmente colmabili in base agli enunciati teorici che è possibile desumere dai testi del pensatore trapanese.

Queste annotazioni richiamano quelle stesse critiche che, a suo tempo, furono rivolte ad uno dei gentiliani (inizialmente) più intransigenti, Arnaldo Volpicelli, al quale venne rimproverato «di aver dimenticato due aspetti fondamentali del problema politico: [...] la 'trascendenza' dell'autorità sulla società [...] [e] l'esigenza di una articolazione 'costituzionale' del potere, che la tesi della 'identità' dava troppo facilmente per risolta»<sup>147</sup>; nonché, più avanti nel tempo, le stesse contestazioni che Uberto Scarpelli avanzerà nei confronti della filosofia actualistica, la quale - a suo dire - risultava affetta, sul piano della teoria giuridica, da una propensione a ridurre le dinamiche di produzione ed applicazione del diritto al processo speculativo della tesi-antitesi-sintesi, fornendone una visione parziale e, dunque, menomata dal punto di vista teoretico<sup>148</sup>. Parole che denunciano, ancora una volta, la mancata considerazione del diritto per la tutela della garanzia del cittadino rispetto all'arbitrio del potere politico e la necessità di una limitazione di questo ai fini di una riconduzione verso binari 'costituzionali', con lo scopo di assicurare le esigenze della certezza, della prevedibilità e dell'eguaglianza giuridica.

L'incapacità del diritto di svolgere un ruolo imbrigliante rispetto alle manifestazioni della volontà politica è l'effetto di un concetto di diritto in fin dei conti ancorato alla dimensione statual-imperativistica, nonché l'esito di una concettualizzazione filosofico-giuridica sempre protesa verso una totale subordinazione del cittadino rispetto alle prescrizioni autoritative dello Stato. Quest'ultimo, a sua volta, è concepito all'interno di forme di organizzazione e regolamentazione che esso autonomamente si impone nel suo procedere decisionale, ma giammai determinate da

<sup>147</sup> P. Costa, *Lo Stato immaginario*, cit., p. 288. La critica era stata avanzata da C. Pellizzi, *Lo Stato corporativo e il problema dell'autorità*, in "Nuovi studi di diritto, economia e politica", 1933, VI, p. 153 (corsivo mio).

<sup>148</sup> S. Mazza, *Non solo analisi del linguaggio*, cit., p. 103. Caustiche risultano, infatti, le dichiarazioni di Scarpelli: «L'actualismo sostituisce [...] alla paziente analisi le parole grandi e povere della dialettica. Ci parla dello Spirito, ma non ci dice né ci introduce ad indagare come il diritto è prodotto con i comportamenti consuetudinari o con la legislazione, come ragiona e deve ragionare un giudice, per quali passaggi logici si riconduce una fattispecie particolare sotto una norma giuridica generale. Invece dell'esame dell'esperienza giuridica abbiamo la formula speculativa» (U. Scarpelli, *La filosofia del diritto di Giovanni Gentile e le critiche di Gioele Solari*, cit., p. 422).

esigenze ulteriori di tutela e di riconoscimento della posizione, libera, del soggetto individuale.

Mentre, quindi, su altri fronti la prospettiva filosofica di Giovanni Gentile restituisce vari contributi per la determinazione di alcune rilevanti problematiche politico-giuridiche, sul tema relativo ai rapporti fra Stato e diritto, essa necessita, stanti le molte lacune concettuali, di apporti ‘esterni’, desunti magari, ma non solo, da quei pensatori che alla sua scuola tendevano a richiamarsi, i quali possono fornire un ausilio nella ricostruzione della corrente definibile come ‘attualismo giuridico’<sup>149</sup> – di cui Gentile rappresenta il capo scuola – ma i cui lavori, ad ogni modo, rispondono a logiche ulteriori ed a ricerche parzialmente autonome (benché, ovviamente, correlate), sia sul piano della dottrina del singolo autore che sul piano filosofico e di storia della cultura giuridica.

<sup>149</sup> Su questo tema si rimanda al lavoro di A. Pinazzi, *Attualismo e problema giuridico*, cit.